

Financial Focus

Newsletter n. 3/2024

ottobre 2024



SOMMARIO

Pag.	Titolo
3	REGOLAMENTAZIONE BANCARIA
39	INTERMEDIARI FINANZIARI
42	COMPARTO ASSICURATIVO
55	MERCATI FINANZIARI
65	<i>IMPRESE</i>
80	ANTIRICICLAGGIO
87	ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)
97	PRIVACY
99	CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
108	DORA
111	BLOCKCHAIN E CRYPTOASSETS



CRR: aggiornata la corrispondenza tra classi e valutazione del rischio di credito di agenzie esterne (5 luglio 2024)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 luglio 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1872, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Questo aggiornamento riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, nell'allegato III, associa le valutazioni delle ECAI alle classi di merito di credito di cui al CRR. A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005, sono cambiati alcuni fattori quantitativi e qualitativi che influenzano queste valutazioni, a causa delle nuove informazioni raccolte e dei cambiamenti nelle ECAI.

Alcune agenzie di rating hanno inoltre esteso le loro valutazioni a nuovi segmenti di mercato, introducendo nuove scale di rating e nuovi tipi di valutazione, richiedendo quindi un aggiornamento delle corrispondenze. Inoltre, tre ECAI sono state depennate dalla lista, e pertanto le loro corrispondenze sono state rimosse.

Infine, due ECAI registrate hanno cambiato denominazione, mentre una ha modificato i simboli utilizzati per le categorie di rating. Di conseguenza, è stato necessario adeguare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per riflettere questi cambiamenti.



Stress test per le banche UE: da EBA la metodologia, i modelli e le linee guida (5 luglio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione sulla bozza di metodologia, modelli e linee guida per gli stress test a livello europeo del 2025. Questi test mirano a valutare la stabilità delle banche dell'UE e del sistema bancario nel suo complesso, simulando scenari di stress economico per verificare la loro adeguatezza patrimoniale.

L'EBA coordina l'esercizio, in collaborazione con il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS), le autorità competenti, il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) e la Banca Centrale Europea (BCE). Il Consiglio delle autorità di vigilanza dell'EBA, insieme a questi partner, è responsabile dello sviluppo degli scenari avversi e dei relativi parametri di rischio.

La metodologia proposta sarà sottoposta a consultazione informale con le banche, che potranno fornire input utili alla finalizzazione. Tra le modifiche principali introdotte ci sono l'integrazione delle norme previste dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, la centralizzazione delle proiezioni sul reddito netto da interessi (NII) e i miglioramenti nella metodologia del rischio di mercato per una maggiore sensibilità al rischio.

L'approccio utilizzato dall'EBA sarà prevalentemente "bottom-up", con l'integrazione di modelli "top-down" per supportare le proiezioni su ricavi e NII. Inoltre, la metodologia includerà la ripartizione del rischio di credito per settore economico.

L'implementazione del CRR3 influenzerà il calcolo dell'esposizione al rischio (REA), con l'introduzione di un "output floor" sul REA totale. Tuttavia, considerando il posticipo delle regole del CRR3 sul rischio di mercato (FRTB) al 1° gennaio 2026, l'EBA ha allineato la metodologia alle attuali norme sul REA del rischio di mercato.

L'EBA aggiornerà ulteriormente la metodologia per riflettere eventuali modifiche successive all'adozione dell'Atto delegato della Commissione. L'approccio proporzionale sarà adottato per le banche più piccole e meno complesse, con valutazioni basate su coefficienti patrimoniali specifici e scenari di bilancio statico.

I risultati degli stress test avranno un ruolo cruciale nel processo SREP, influenzando le decisioni sulle risorse patrimoniali delle banche e la pianificazione futura. L'EBA sta anche lavorando per adattare il processo alle esigenze delle banche e delle autorità, considerando la transizione al CRR3 e l'eventuale modifica delle tempistiche per la presentazione dei dati.

La metodologia finale sarà pubblicata entro la fine del 2024, l'esercizio sarà lanciato a gennaio 2025 e i risultati saranno pubblicati entro luglio 2025.



FinTech e concorrenza nei servizi bancari: lo studio del Comitato di Basilea (10 luglio 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha recentemente pubblicato uno studio che analizza l'impatto delle nuove tecnologie applicate alla finanza (FinTech) sui principali servizi offerti dalle banche. Lo studio esamina diverse aree del settore finanziario, come i servizi di pagamento, compresi quelli legati ai cryptoasset e alle valute digitali emesse dalle banche centrali (central bank digital currencies, o CBDC), l'erogazione del credito (ad esempio, prestiti alle piccole imprese e mutui ipotecari), la raccolta del risparmio attraverso depositi e altre forme, e i servizi di consulenza finanziaria automatizzata, noti come robo-advice.

Dall'analisi emerge che le tecnologie FinTech hanno avuto un impatto rilevante sul settore bancario e finanziario, favorendo una maggiore concorrenza e diffondendo ampiamente i servizi sopra menzionati. In particolare, l'incremento della digitalizzazione ha portato a una maggiore accessibilità e semplicità nell'uso dei servizi finanziari, contribuendo a una crescente inclusione finanziaria.

Lo studio sottolinea anche come il fenomeno FinTech stia ridefinendo il ruolo delle banche tradizionali, che ora devono confrontarsi non solo con altre istituzioni finanziarie, ma anche con nuovi soggetti, come aziende di e-commerce e telecomunicazioni, che grazie alla loro capacità di utilizzare piattaforme tecnologiche e grandi quantità di dati, sono in grado di entrare nel mercato finanziario come concorrenti alternativi. Questi nuovi attori, spesso più agili e specializzati nell'utilizzo di tecnologie avanzate, stanno mettendo sotto pressione le banche, spingendole a innovare e a migliorare i propri servizi per mantenere la loro posizione competitiva.

EBA aggiorna al CRR3 i requisiti delle segnalazioni di vigilanza (10 luglio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) relative ai requisiti delle segnalazioni di vigilanza, introducendo le modifiche necessarie per allineare il quadro di segnalazione alle disposizioni del nuovo Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3).

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), affida all'EBA, in base all'articolo 430, paragrafo 7, il compito di sviluppare norme tecniche di attuazione per stabilire formati uniformi di segnalazione e soluzioni informatiche, incluse istruzioni, per le segnalazioni di vigilanza a cui gli istituti sono obbligati.

Il CRR3 implementa le riforme di Basilea 3, rafforzando il quadro prudenziale delle istituzioni finanziarie europee, e introduce nuovi obblighi di segnalazione di vigilanza. Gli ITS pubblicati dall'EBA garantiranno alle autorità di vigilanza l'accesso a informazioni comparabili e sufficienti per monitorare la conformità degli istituti alle disposizioni del CRR3, promuovendo una vigilanza più rigorosa e coerente.

In particolare, questi ITS aggiornano il quadro di riferimento dell'EBA per le segnalazioni di vigilanza, includendo nuovi o aggiornati requisiti relativi a:

- •Output floor: per garantire che le banche abbiano un livello minimo di capitale a copertura dei rischi.
- •Rischio di credito: per monitorare e valutare l'esposizione delle banche ai rischi creditizi.
- •Rischio di mercato: per valutare la sensibilità delle istituzioni alle variazioni nei mercati finanziari.
- •Rischio di CVA (Credit Valuation Adjustment): per gestire l'esposizione al rischio di variazioni nei valori di mercato dei derivati.
- •Coefficiente di leva finanziaria: per limitare il livello di leva utilizzato dagli istituti.
- •Esposizioni in cripto-asset: introducendo misure transitorie per gestire tali esposizioni.

In relazione al rischio operativo, gli ITS includono alcuni requisiti minimi di segnalazione, frutto della consultazione avviata a febbraio 2024. Tuttavia, una regolamentazione più ampia su questo tema sarà finalizzata entro la fine dell'anno, includendo un nuovo quadro di riferimento per l'indicatore di attività legato al rischio operativo.

Gli ITS abrogheranno il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, semplificando l'accesso e l'uso degli standard tecnici per gli istituti. Le soluzioni informatiche, insieme a modelli e istruzioni, saranno disponibili sul sito dell'EBA.

Nel quarto trimestre del 2024, l'EBA rilascerà un pacchetto tecnico contenente il DPM (Data Point Model), le regole di convalida e la tassonomia, che gli istituti utilizzeranno per trasmettere i dati di vigilanza alle autorità competenti.



CRR: le RTS di EBA sul finanziamento tramite titoli al valore equo (11 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione sulla bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative al Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), in particolare riguardo alla valutazione della rilevanza delle esposizioni al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli al valore equo.

L'articolo 382, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) incarica l'EBA di elaborare queste norme tecniche per specificare i criteri e le condizioni che determinano se tali operazioni possano essere esentate dai requisiti di fondi propri per il rischio CVA. La bozza di RTS introduce un approccio quantitativo basato su una soglia specifica per determinare la rilevanza delle esposizioni al rischio CVA.

Nello specifico, viene proposto un rapporto che quantifica l'importo del rischio CVA derivante dalle operazioni di finanziamento tramite titoli al valore equo, mettendolo in relazione con il rischio CVA complessivo delle operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio CVA. Questo metodo consente di valutare se l'esposizione è significativa e se può essere esentata dai requisiti patrimoniali.

Per garantire coerenza con i cicli di calcolo e rendicontazione periodica degli enti, la bozza prevede che la valutazione della rilevanza venga effettuata su base trimestrale, in linea con le pratiche di reporting regolamentare delle banche.



Il Programma europeo EBA di esame prudenziale per il 2025 (11 luglio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha presentato il Programma Europeo di Esame Prudenziale (ESEP) per il 2025, delineando le principali aree di attenzione per le autorità di vigilanza in tutta l'Unione Europea. L'obiettivo dell'ESEP è promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza, fornendo un insieme coerente di priorità che le autorità competenti dovranno implementare nel corso del 2025.

La selezione dei temi chiave è stata il risultato di un processo di consultazione con le autorità competenti dell'UE, combinato con le analisi dei rischi condotte dall'EBA e gli sviluppi politici rilevanti. I temi principali individuati per il 2025 includono:

- 1.Gestione delle incertezze economiche e finanziarie: Le banche saranno chiamate a testare e adattarsi a una crescente volatilità economica e finanziaria, influenzata da dinamiche globali complesse e cambiamenti geopolitici che amplificano i rischi per le attività finanziarie.
- 2. Sfide digitali e rischio ICT: La gestione del rischio informatico e la resilienza operativa saranno fondamentali, con particolare attenzione alla trasformazione digitale. L'implementazione del quadro normativo DORA (Digital Operational Resilience Act) per tutte le entità finanziarie dell'UE e le difficoltà legate alla digitalizzazione saranno centrali.
- 3.Transizione a Basilea III: L'adozione delle nuove normative di Basilea III e del pacchetto bancario UE richiederà che le banche adeguino i loro sistemi informativi e pianifichino con attenzione il loro capitale, per garantire il rispetto dei nuovi parametri prudenziali e la solidità complessiva. Le autorità di vigilanza dovranno incorporare questi temi chiave nelle loro attività quotidiane per assicurare una gestione efficace dei rischi a livello dell'intera Unione Europea. L'EBA monitorerà come questi temi verranno implementati e valuterà il grado di convergenza tra le diverse pratiche di vigilanza nel corso dell'anno.

I risultati ottenuti forniranno un quadro delle migliori prassi adottate dalle autorità competenti, contribuendo a migliorare la coerenza e l'efficacia della vigilanza in tutto il territorio europeo.

Relazione congiunta ESAs sull'uso degli insight comportamentali (12 luglio 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato il 12 luglio 2024 una relazione congiunta a seguito del workshop sull'uso degli insight comportamentali da parte delle autorità di vigilanza nella loro attività quotidiana di supervisione e politica. La relazione fornisce una panoramica di alto livello dei principali argomenti discussi durante il workshop tenutosi il 14 e 15 febbraio 2024 per le autorità di vigilanza nazionali e altre autorità competenti, in cui i partecipanti hanno esplorato il valore aggiunto degli insight comportamentali nel loro lavoro, scambiando le loro esperienze e discutendo le sfide che devono affrontare.

La relazione comprende un catalogo di vari studi condotti a livello europeo e nazionale sull'uso degli insight comportamentali nell'attività di vigilanza e politica.

Gli approfondimenti comportamentali sono fondamentali per aiutare i mercati finanziari a fornire prodotti e servizi migliori ai consumatori, attenuando al contempo i potenziali danni che potrebbero subire: sfruttare la scienza comportamentale e le pratiche basate sull'evidenza nella progettazione e nell'attuazione delle politiche, secondo le Autorità, può rafforzare ulteriormente la vigilanza e migliorare i risultati per i consumatori.

Il workshop e la successiva relazione sono stati sviluppati in conformità con i compiti definiti nel programma di lavoro del Comitato congiunto per il 2024.



CRR II: rapporto EBA sulla rilevanza dei diversi requisiti patrimoniali e di leva finanziaria (15 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto che analizza l'importanza dei diversi coefficienti relativi ai requisiti patrimoniali, alla leva finanziaria e al MREL/TLAC, nonché alle riserve di capitale, nel contesto delle normative CRR II e BRRD II. Il rapporto esamina anche le pratiche di gestione delle riserve all'interno dell'Unione Europea.

Secondo l'attuale normativa dell'UE, rappresentata dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), un istituto può trovarsi a dover rispettare fino a dieci diversi coefficienti riguardanti fondi propri e passività ammissibili. Questi includono:

- L'indice di leva finanziaria
- I coefficienti di capacità di assorbimento delle perdite totali (TLAC)
- Il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL)
- · Gli scaglioni MREL subordinati

Ogni scaglione TLAC e MREL presenta versioni basate sul rischio e sulla leva finanziaria.

Un'importante parte del lavoro è dedicata a comprendere come interagiscono gli scaglioni normativi e come gli istituti fissano i loro buffer di gestione. Dall'analisi emerge che molte istituzioni non hanno una definizione chiara di buffer di gestione, ma quasi tutte stabiliscono obiettivi basati su almeno uno scaglione normativo. Gli istituti tendono a confrontare il buffer di gestione con il valore massimo dello scaglione normativo di riferimento. La maggior parte di essi fissa gli obiettivi di buffer di gestione in base al coefficiente CET1 basato sul rischio.

La determinazione dei buffer di gestione dipende da diversi fattori, tra cui:

- La capacità di gestire rischi imprevisti
- · La possibilità di sviluppare opportunità strategiche e commerciali
- Le aspettative delle autorità di vigilanza e di regolamentazione, nonché di altri stakeholder.

Infine, riguardo alla percezione di utilizzabilità delle riserve di gestione, la maggior parte degli istituti considera queste riserve come più utilizzabili rispetto al capitale detenuto per soddisfare il requisito combinato di riserva (CBR).



Monitoraggio e controllo Confidi: in GU il decreto MIMIT (15 luglio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2024 è stato pubblicato il comunicato riguardante la diffusione sul sito web del MIMIT del Decreto direttoriale del 27 giugno 2024, relativo al monitoraggio e ai controlli sui Confidi.

Il decreto stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione della relazione di monitoraggio al Ministero, nonché le procedure per l'attività di controllo sulla gestione delle risorse dei fondi rischi da parte dei confidi.

In particolare, i Confidi che hanno ricevuto uno o più contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, la relazione di monitoraggio relativa al periodo di durata dei fondi rischi e per gli anni successivi fino alla completa definizione di tutte le posizioni finanziate e garantite.

La relazione deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile sul sito del MIMIT, il cui schema è allegato al decreto, e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del confidi o da un procuratore speciale. Una volta completata, la relazione dovrà essere inviata secondo le modalità specificate sul sito del Ministero.

Il MIMIT è responsabile del controllo sui confidi per garantire che le risorse del fondo rischi siano utilizzate conformemente a quanto stabilito da vari decreti, tra cui quelli del 3 gennaio 2017, 23 marzo 2017, 17 luglio 2017, 22 dicembre 2017, 7 aprile 2021, 23 agosto 2022, 9 dicembre 2022 e 3 aprile 2024, oltre ai decreti di concessione dei contributi e ad altri obblighi di legge.

I controlli riguardano i dati e le dichiarazioni presenti nelle relazioni di monitoraggio e nella documentazione necessaria a dimostrare la conformità alla normativa vigente. I controlli saranno effettuati su un campione del 10% dei confidi che hanno ricevuto contributi.

Sono esclusi dal campione annuale i confidi sottoposti a controllo nei due anni precedenti e quelli per cui è stato emesso un provvedimento di revoca del contributo al momento dell'estrazione. Il campione è selezionato casualmente, con una maggiore rappresentanza per i confidi che hanno ricevuto importi di contributi più elevati.



CRR III: consultazione EBA sull'autorizzazione dei modelli interni (17 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione sulla bozza di standard tecnici, che modifica il Regolamento di esecuzione riguardante il processo decisionale congiunto per l'autorizzazione dei modelli interni, in conformità con il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), aggiornato dal CRR III.

Gli standard tecnici di attuazione (ITS) rivisti introducono modifiche significative al quadro normativo dell'Unione Europea, che includono:

- Limitazione dell'ambito di applicazione dei modelli interni ai sensi del CRR III.
- · Aggiornamento del quadro riguardante il funzionamento generale dei collegi di vigilanza.

Questa bozza fa parte della prima fase della tabella di marcia dell'EBA per l'attuazione del pacchetto bancario dell'UE ed è stata sviluppata in conformità all'art. 20, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR III). Essa si concentra sui requisiti relativi a vari rischi, tra cui il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

Gli ITS esistenti stabiliscono il processo per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti nella valutazione delle richieste di utilizzo dei modelli interni per scopi prudenziali da parte delle istituzioni. Ciò include:

- L'eventuale coinvolgimento delle autorità di vigilanza dei Paesi terzi.
- La specificazione della procedura per valutare la completezza delle richieste.
- · La pianificazione del processo decisionale congiunto e la cooperazione tra le autorità del Paese di origine.

La principale novità nella bozza di modifica degli ITS riguarda la revisione dell'ambito di applicazione dei modelli interni prevista dal CRR III, che esclude la possibilità di applicare questi approcci al rischio operativo. Di conseguenza, i riferimenti al metodo avanzato di misurazione (AMA) sono stati rimossi dall'ambito degli ITS rivisti.

Inoltre, la bozza di ITS aggiornata include riferimenti rivisti agli ITS e agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) riguardanti il funzionamento dei collegi di vigilanza.



Rischio tasso d'interesse: aggiustamenti allo standard del Comitato di Basilea (17 luglio 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha finalizzato <u>aggiustamenti mirati</u> al proprio standard sul rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).

Il Comitato ha apportato aggiustamenti mirati agli shock dei tassi di interesse specificati nello standard IRRBB, in linea con gli impegni dello standard di aggiornare periodicamente la loro calibrazione.

Ha inoltre incorporato aggiustamenti mirati all'attuale metodologia utilizzata per calcolare gli shock, tra cui:

- l'ampliamento delle serie storiche utilizzate nella calibrazione da dicembre 2015 a dicembre 2023
- la sostituzione dei fattori di shock globali con fattori di shock locali calcolati direttamente per ciascuna valuta, utilizzando le medie delle variazioni assolute dei tassi di interesse calcolate su un periodo mobile di sei mesi
- il passaggio da un valore del 99° percentile nella determinazione del fattore di shock a un valore del 99,9° percentile, per mantenere un sufficiente conservatorismo nella ricalibrazione proposta
- la riduzione dell'arrotondamento degli shock dei tassi di interesse da un multiplo di 50 punti base a un multiplo di 25 punti base.

Queste modifiche mirate al proprio standard sul rischio tasso d'interesse sono state implementate per affrontare i problemi relativi al modo in cui l'attuale metodologia cattura le variazioni dei tassi di interesse durante i periodi in cui i tassi sono prossimi allo zero.

Le modifiche non sono correlate al lavoro analitico in corso del Comitato sull'IRRBB in seguito alle turbolenze bancarie del marzo 2023.

Lo standard rivisto dovrebbe essere implementato entro il 1° gennaio 2026 ed il testo rivisto sarà incorporato nel quadro consolidato di Basilea.



Rischio di credito e CRR III: raccomandazioni EBA (18 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una dichiarazione riguardante l'applicazione delle recenti modifiche al Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), attuate con il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), specificamente in relazione al rischio di credito e al metodo basato sui rating interni.

L'EBA accoglie positivamente l'entrata in vigore del pacchetto bancario europeo (CRR III), che implementa il quadro definitivo di Basilea III nella regolamentazione dell'UE. Tuttavia, per garantire una transizione operativa fluida, l'Autorità invita gli istituti e le autorità competenti a mantenere un dialogo attivo.

In particolare, l'EBA rivolge le seguenti raccomandazioni agli istituti:

- 1. Comunicazione con le autorità competenti: È fondamentale informare le autorità competenti riguardo ai modelli di rischio di credito previsti, soprattutto in seguito alla migrazione verso il metodo base (F-IRB) e il metodo standard. EBA sottolinea l'importanza di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di rating.
- 2. Valutazione dei cambiamenti: Gli istituti devono analizzare e classificare le modifiche derivanti dall'attuazione del CRR III nel contesto del rischio di credito e valutare il loro impatto sulle prestazioni dei sistemi di rating, conformemente al regolamento delegato della Commissione. Le modifiche che non influenzano le prestazioni dei sistemi di rating non devono essere incluse nel regolamento delegato sul metodo IRB.
- 3. Piano di implementazione: È importante condividere un piano di implementazione degli aggiornamenti modellistici previsti con le autorità competenti, collegato ai futuri prodotti di vigilanza dell'EBA. Secondo l'EBA, gli aggiornamenti relativi ai parametri del fattore di conversione del credito (CCF) non necessitano di priorità fino all'entrata in vigore delle linee guida EBA sull'IRB-CCF.



Rischio di credito: EBA sull'applicazione della definizione di inadempimento (22 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una Peer Review riguardante i propri orientamenti sull'applicazione della definizione di inadempimento nel contesto della valutazione del rischio di credito. Il rapporto evidenzia alcune misure di follow-up e raccomandazioni per alcune autorità competenti, suggerendo anche buone pratiche da adottare da parte di altre.

Dopo la crisi finanziaria globale, è stata introdotta nell'UE una definizione armonizzata di inadempimento, fondamentale per una valutazione uniforme e di qualità del rischio di credito e per il calcolo delle attività ponderate per il rischio, contribuendo a ridurre l'arbitraggio normativo. Nel 2016, l'EBA aveva emesso linee guida per standardizzare la definizione di inadempimento per i debitori, utilizzata nel metodo basato sui rating interni e nel metodo standardizzato per i requisiti patrimoniali.

Il rapporto presenta i risultati della vigilanza sul rischio di credito di sei autorità competenti, concentrandosi su tre aree principali: il quadro di vigilanza, l'efficacia delle procedure di presentazione delle domande e l'efficacia nella verifica della conformità alla definizione di inadempimento. Molte banche che utilizzano l'Internal Ratings-Based Approach (IRBA) sono supervisionate direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE), che ha sviluppato un approccio dettagliato per la supervisione della definizione di inadempimento. Per le banche che seguono il metodo standardizzato, il riesame ha individuato ulteriori considerazioni per le autorità competenti, comprese le migliori pratiche per rafforzare la vigilanza:

- Documentazione degli elementi utilizzati per determinare la base della vigilanza sul rischio relativa alla definizione di inadempimento e alle valutazioni del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
- Allineamento dei questionari di autovalutazione sulla definizione di inadempimento forniti alle banche.
- Valutazione della frequenza e della profondità delle verifiche.
- Definizione di controlli minimi sui sistemi informatici utilizzati dagli istituti di credito per calcolare gli elementi della definizione di inadempimento.
- Coordinamento delle azioni correttive per gli istituti locali rispetto a quelli operanti a livello transfrontaliero.



Governance e cultura del rischio: nuova Guida con aspettative di vigilanza BCE (22 luglio 2024)

La Banca Centrale Europea (BCE) ha lanciato una consultazione pubblica su una nuova Guida riguardante la governance e la cultura del rischio. Questa iniziativa evidenzia l'impegno della BCE per garantire organi di gestione diversificati ed efficaci, un aspetto prioritario per il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). La Guida stabilisce le aspettative di vigilanza per le banche sottoposte al suo controllo in merito a governance e cultura del rischio.

La nuova Guida sostituisce la dichiarazione di vigilanza SSM del 2016 e offre alle banche una tabella di marcia per migliorare la loro governance interna e la cultura del rischio. I punti salienti includono:

- Chiarimento delle aspettative sulle composizioni e sul funzionamento degli organi di gestione e dei relativi comitati.
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni di controllo interno.
- Sottolineatura dell'importanza della cultura del rischio.
- Delineazione delle aspettative sui quadri di propensione al rischio delle banche.

La Guida incorpora aggiornamenti recenti agli standard stabiliti, inclusi quelli dall'EBA, e offre esempi di buone pratiche osservate dalla BCE nel tempo.

Le esperienze della crisi finanziaria globale e di alcuni fallimenti bancari hanno dimostrato come le carenze nella governance interna e nella cultura del rischio possano esporre le banche a rischi significativi, creando squilibri tra assunzione e controllo del rischio, compromettendo così il capitale e la resilienza operativa delle istituzioni.

Nonostante i progressi già compiuti, le banche sono incoraggiate a continuare a implementare gli standard di governance. La BCE, da parte sua, intensificherà il monitoraggio e interverrà tempestivamente per garantire che vengano apportati miglioramenti concreti.

La BCE ha inoltre dichiarato che utilizzerà tutti gli strumenti di vigilanza disponibili per affrontare eventuali problematiche non risolte.



Le valutazioni delle garanzie immobiliari alla luce di Basilea IV (22 luglio 2024)

Il 22 luglio 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sull'andamento dei procedimenti di accesso al mercato per nuovi soggetti vigilati, gestiti dagli Uffici di Vigilanza nel triennio 2021-2023. Lo studio rileva che, in questo periodo, la Banca d'Italia ha adottato complessivamente 83 provvedimenti autorizzativi e ha rilasciato 110 pareri in procedimenti di competenza della Consob, con solo due provvedimenti relativi al settore bancario, sottolineando così il dinamismo del comparto non bancario.

Nel settore degli investimenti, sono state autorizzate 21 società di gestione del risparmio (SGR), 27 società di investimento a capitale fisso (SICAF), prevalentemente attive nel venture capitale private equity, e 3 società di investimento semplici. La SICAF etero-gestita è risultata la forma più utilizzata per la costituzione di OICR immobiliari. Per quanto riguarda il credito non bancario, sono stati autorizzati 8 intermediari finanziari ex art. 106 TUB, con modelli di business tradizionali e strutture organizzative snelle.

Nel settore dei pagamenti, sono state rilasciate 16 autorizzazioni a istituti di pagamento e di moneta elettronica, caratterizzati da un forte contenuto tecnologico. Inoltre, la Banca d'Italia ha rilasciato pareri alla Consob per l'autorizzazione di nuove SIM e gestori di portali di crowdfunding, regolati dal Regolamento (UE) 1503/2020 e dal D.Lgs. 30/2023. I procedimenti relativi alle SIM riguardavano prevalentemente attività di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e consulenza in materia di investimenti. Più della metà delle iniziative analizzate erano collegate al riposizionamento di operatori del Regno Unito a seguito della Brexit, che hanno costituito intermediari di diritto italiano per continuare a operare nell'UE.

Nel settore del crowdfunding, sono stati rilasciati 17 pareri: 8 autorizzazioni per servizi di investment-based crowdfunding, 5 per lending-based crowdfunding e 3 per entrambi i servizi. La Banca d'Italia ha inoltre ricevuto 293 notifiche da autorità estere per consentire a intermediari comunitari di operare in Italia, in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. La Francia è il primo paese per numero di notifiche relative alle società di gestione, seguita da Lussemburgo e Irlanda. Lo studio conclude evidenziando che l'evoluzione del mercato e la crescente frammentazione delle catene del valore richiedono una vigilanza attenta. Sebbene la flessibilità operativa, favorita dall'outsourcing e dalle partnership, offra vantaggi, comporta anche rischi di dipendenza strategica. L'aumento dell'interconnessione tra operatori e fornitori di servizi tecnologici, così come l'ingresso di nuovi intermediari specializzati, rendono più complessa la supervisione. La Banca d'Italia sottolinea che l'efficace esercizio dei suoi poteri e responsabilità nell'autorizzazione all'accesso al mercato è cruciale per garantire la stabilità del sistema finanziario.



Linee guida ESAs sulla gestione dei reclami estese ai credit services (24 luglio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la relazione finale sull'applicazione delle attuali linee guida del Comitato Congiunto delle ESAs alla gestione dei reclami, estendendole ai prestatori di servizi di credito, come previsto dalla Direttiva sui Prestatori di Servizi di Credito (CSDD). Queste linee guida sono state redatte in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 (CSDD), che obbliga gli Stati membri a garantire che i credit servicer adottino procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei mutuatari. Ora, i prestatori di servizi di credito devono seguire le stesse procedure di gestione dei reclami già applicate nel settore bancario, assicurativo e finanziario da oltre un decennio. Le linee guida coprono vari aspetti, tra cui:

- Politica di gestione dei reclami
- Funzione dedicata alla gestione dei reclami
- · Registrazione dei reclami
- Segnalazione alle autorità competenti o all'ombudsman
- · Follow-up interno
- · Informazioni fornite al reclamante
- Procedure di risposta ai reclami, come l'indagine, la comunicazione delle decisioni e i tempi di risposta.

In aggiunta all'estensione delle linee guida ai credit servicer, l'EBA ha apportato alcune modifiche non sostanziali per allineare le linee guida alle modifiche del 2020 al Regolamento istitutivo dell'EBA, consentendo di eliminare requisiti procedurali per le autorità nazionali che non sono più necessari.



Enti a rilevanza sistemica globale: modifiche alle riserve di capitale (24 luglio 2024)

Il 24 luglio 2024, Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni di vigilanza per le banche, modificando in particolare le norme relative alle riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII).

In questo aggiornamento, il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo II, è stato rivisto per includere i riferimenti normativi introdotti dal Regolamento UE 2019/876 (CRR II). Questo regolamento richiede alle banche G-SII di mantenere una riserva per il coefficiente di leva finanziaria. Inoltre, sono state recepite le disposizioni della Direttiva UE 2019/878 (CRD V) riguardanti i limiti alla distribuzione di capitale, in analogia con quanto già previsto per il requisito combinato di riserva di capitale.

È importante notare che le banche G-SII devono detenere una riserva aggiuntiva di capitale di classe 1, calcolata applicando al denominatore del leverage ratio un coefficiente pari al 50% di quello utilizzato per determinare la riserva di capitale prevista per le G-SII rispetto al solvency ratio. L'aggiornamento estende inoltre l'obbligo di predisporre un piano di conservazione del capitale anche in caso di mancato rispetto della riserva del coefficiente di leva finanziaria.

Infine, è stata modificata la denominazione del procedimento per l'individuazione e classificazione delle G-SII, che ora si chiama "individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII". Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Banca d'Italia.



Rischio di mercato: indicazioni EBA sul rinvio dei requisiti CRR III (24 luglio 2024)

Il 24 luglio 2024, la Commissione Europea ha adottato un atto delegato che, in base all'articolo 461 bis del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) modificato dal CRR III, rinvia di un anno l'applicazione del nuovo quadro normativo sul rischio di mercato, noto come Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), al 1° gennaio 2026.

In seguito a questo rinvio, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una lettera di non intervento riguardante il confine tra il portafoglio bancario (banking book) e il portafoglio di negoziazione (trading book), fornendo considerazioni tecniche e operative sulle implicazioni del rinvio dei requisiti CRR III.

Nella lettera, l'EBA raccomanda alle autorità di vigilanza di non dare priorità alle modifiche relative al confine tra i portafogli bancari e di negoziazione o ai trasferimenti interni di rischio tra di essi. L'EBA sottolinea che l'applicazione anticipata di queste nuove disposizioni, rispetto al resto del quadro FRTB non ancora attuato, creerebbe una complessa implementazione in due fasi, aumentando i costi operativi e frammentando il quadro normativo.

L'EBA ricorda inoltre che nessuna giurisdizione globale prevede un'attuazione in due fasi del FRTB, evidenziando che questa anticipazione creerebbe disparità normative tra paesi e problemi per gli istituti che operano a livello internazionale, causando una frammentazione del regime regolamentare.

Oltre a queste raccomandazioni, l'EBA ha condiviso considerazioni tecniche rilevanti per un'attuazione armonizzata del quadro di rischio di mercato durante il periodo di rinvio e ha fornito chiarimenti in merito agli esercizi di benchmarking di vigilanza, al fine di garantire la coerenza nell'applicazione delle nuove regole tra gli istituti finanziari.



Cartolarizzazioni sintetiche Sts: Consob autorizza le banche italiane (25 luglio 2024)

La Consob, con la delibera n. 23208 del 17 luglio 2024, ha autorizzato una deroga regolamentare (waiver) per le banche italiane, consentendo loro di utilizzare cartolarizzazioni sintetiche Sts anche in assenza di un rating conforme ai requisiti normativi europei. Questa delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024.

La decisione della Consob è stata presa in linea con il parere favorevole dell'EBA, richiesto dalla stessa Consob, datato 7 giugno 2024. Grazie a questa opzione, gli istituti di credito potranno superare gli ostacoli normativi che finora hanno limitato le loro operazioni.

Le cartolarizzazioni sintetiche Sts sono caratterizzate da una maggiore semplicità, trasparenza e standardizzazione, e il loro utilizzo è legato alla correlazione tra il rating delle banche e quello dello Stato di appartenenza, come stabilito nel Regolamento (UE) 2017/2402.

Con questo provvedimento, si facilita l'implementazione delle cartolarizzazioni sintetiche e si liberano risorse finanziarie, rendendole disponibili per altri scopi e generando potenziali benefici per il sistema economico. La delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



BRRD: le informazioni richieste alle banche per la risoluzione delle crisi (26 luglio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Standard Tecnici di Implementazione (ITS) riguardanti le informazioni che le banche devono fornire alle autorità di vigilanza per l'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi. In base alla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), le autorità di risoluzione sono tenute a predisporre piani che definiscano le azioni da intraprendere in caso di crisi bancaria.

La bozza di ITS stabilisce le procedure, i moduli e i modelli standardizzati che le banche devono utilizzare per fornire le informazioni necessarie. L'obiettivo è garantire che le autorità dispongano dei dati necessari, migliorando la coerenza del monitoraggio dei piani di risoluzione e riducendo il costo e la duplicazione degli obblighi di segnalazione.

Tra le proposte principali vi sono:

- Anticipare la scadenza di presentazione delle segnalazioni dal 30 aprile al 31 marzo;
- · Ampliare l'ambito delle entità per cui vengono raccolti i dati;
- Estendere le informazioni richieste su vari aspetti, come la struttura organizzativa, le passività dettagliate, le funzioni critiche, le infrastrutture dei mercati finanziari, i servizi e i sistemi informativi critici.

La consultazione sarà aperta fino al 30 ottobre 2024.



Accantonamenti perdite su crediti e rischi emergenti: aspettative BCE (30 luglio 2024)

La BCE ha pubblicato un rapporto che esamina i progressi delle banche riguardo agli accantonamenti per perdite su crediti previsti dall'IFRS 9, focalizzandosi sull'inclusione dei nuovi rischi emergenti. Negli ultimi anni, le banche hanno affrontato sfide inedite, come la pandemia, le problematiche legate all'approvvigionamento energetico, l'instabilità geopolitica, l'inflazione e i cambiamenti climatici. Questi rischi, difficili da gestire con i tradizionali modelli basati su dati storici, rappresentano una sfida crescente per le autorità di vigilanza.

La BCE ha intensificato il controllo degli accantonamenti per garantire che le banche siano adeguatamente preparate a fronteggiare questi rischi. A tal fine, ha avviato dal 2022 una serie di verifiche mirate su 51 banche per valutare in che modo i loro accantonamenti IFRS 9 tengano conto dei rischi emergenti. Tuttavia, molte banche faticano a integrare tali rischi nei loro modelli statistici, a causa dell'insufficienza di dati.

Per colmare questa lacuna, la BCE raccomanda l'uso di approcci alternativi, come gli overlay, ovvero stime fuori modello basate su metodologie solide. Questi strumenti consentono alle banche di gestire meglio i rischi in assenza di dati storici completi. Un dato positivo è l'aumento degli accantonamenti per rischi climatici e ambientali, che nel corso di un anno sono passati dal 16% al 55%. Tuttavia, le metodologie adottate da alcune banche risultano ancora inadeguate rispetto alla loro esposizione al rischio, evidenziando la necessità di ulteriori miglioramenti.



Shadow banking: indagine EBA sulla valutazione del merito creditizio (8 agosto 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato i risultati di un'indagine sullo shadow banking, concentrandosi sulle pratiche di valutazione del merito creditizio dei finanziatori non bancari (non-bank lenders – NBL). L'indagine ha coperto un campione di 125 NBL nell'UE tra il 2020 e il 2023, con l'obiettivo di valutare l'impatto di questi soggetti sul sovraindebitamento e sulle esposizioni scadute.

L'EBA ha rilevato che, sebbene alcuni NBL offrano credito a persone con accesso limitato ai finanziamenti bancari tradizionali, molte di queste entità adottano pratiche inadeguate nella raccolta e verifica delle informazioni durante la valutazione del merito creditizio. Inoltre, l'assenza di una definizione e di un quadro normativo armonizzati a livello UE ha portato a una vigilanza disomogenea tra gli Stati membri, con regole differenti per entità simili.

Il rapporto evidenzia anche che, sebbene molte autorità nazionali abbiano intrapreso azioni di vigilanza, l'aumento del numero e dell'importanza degli NBL richiede maggiori risorse specializzate per monitorare efficacemente queste attività. Sul fronte delle tendenze di mercato, il credito al consumo concesso tramite finanziatori non bancari è cresciuto, raggiungendo il 43% nel 2021, mentre il credito ipotecario è diminuito dal 58% al 45%.

L'EBA continuerà a monitorare i finanziatori non bancari attraverso relazioni biennali e potrà attuare ulteriori misure per rafforzare la protezione dei consumatori nell'UE.



Le valutazioni delle garanzie immobiliari alla luce di Basilea IV (14 agosto 2024)

La BCE ha pubblicato una Supervision Newsletter dedicata alle valutazioni degli immobili commerciali, con particolare riferimento alle novità introdotte dal CRR III e fornendo suggerimenti per buone pratiche che le banche possono adottare per migliorare la valutazione delle garanzie immobiliari nel loro portafoglio relativo al mercato degli immobili commerciali (CRE).

L'articolo sottolinea i principi di valutazione applicati in conformità a Basilea IV. In particolare, l'art. 229 del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) stabilisce che il valore degli immobili debba essere rettificato per tenere conto della possibilità che il valore di mercato attuale sia superiore a quello sostenibile nel lungo termine, durante la durata del prestito. Questo approccio riflette una maggiore prudenza nella valutazione delle garanzie, soprattutto in un contesto di volatilità del mercato.

Le indicazioni della BCE derivano da una serie di ispezioni in loco avviate dal 2018, concentrate sulle esposizioni CRE delle banche di rilevanza sistemica. Durante queste ispezioni, sono stati esaminati campioni di valutazioni in diverse aree geografiche, tra cui Regno Unito e Nord America, avvalendosi di esperti valutatori immobiliari.

La BCE ha evidenziato problemi comuni riscontrati nel modo in cui le banche effettuano o commissionano le valutazioni, sottolineando che la flessione attuale del mercato immobiliare commerciale richiede un'attenzione particolare. Con l'aumento dei tassi d'interesse e la riduzione della domanda in segmenti chiave, i mutuatari potrebbero affrontare difficoltà nel gestire il proprio debito. Una valutazione prudente delle garanzie diventa quindi cruciale per garantire la solidità degli attivi bancari.

L'articolo include buone pratiche che le banche possono adottare per migliorare la qualità delle valutazioni delle garanzie CRE, rafforzando la gestione del rischio e prevenendo potenziali vulnerabilità legate al mercato immobiliare commerciale in fase di calo.



CRR III: le modifiche agli RTS CRR sul rischio di mercato (19 agosto 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di revisione dei Regulatory Technical Standards (RTS) sul rischio di mercato in attuazione del Regolamento CRR III. Le modifiche proposte sono finalizzate ad allineare questi RTS al nuovo Regolamento (UE) 2024/1623 sui requisiti patrimoniali, garantendo la conformità del quadro normativo.

Le principali modifiche riguardano tre ambiti specifici:

- 1. Rischio di cambio e di commodity: le nuove regole assicurano che gli istituti considerino adeguatamente il rischio di conversione per le posizioni non di negoziazione.
- 2. Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio: gli istituti devono indicare il livello di affidamento su fornitori esterni per la valutazione dei fattori di rischio e verificare con regolarità questa modellizzabilità.
- 3.Test di attribuzione di profitti e perdite: le modifiche eliminano la formula di aggregazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali, in quanto tale formula è ora inclusa direttamente nel Regolamento CRR III.

Queste revisioni si basano sui mandati stabiliti dagli articoli 325 del Regolamento CRR, aggiornato con il CRR III, e rafforzano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, migliorando così la capacità degli enti di gestire rischi legati a cambio, commodity e fattori di rischio.



Gestori e acquirenti di NPL: in GU il decreto di recepimento SMD (19 agosto 2024)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2024, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive (SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL).

L'obiettivo principale della SMD è favorire lo sviluppo dei mercati secondari per i crediti deteriorati e potenziare le garanzie per i debitori coinvolti nelle cessioni di tali crediti. In particolare, il decreto prevede:

- La liberalizzazione della cessione di crediti NPL da parte delle istituzioni finanziarie agli acquirenti di crediti, definiti come persone fisiche o giuridiche che operano professionalmente nell'acquisto di tali crediti.
- Un rafforzamento delle tutele per i debitori ceduti e una regolamentazione più stringente del mercato dei crediti, attraverso:
 - L'istituzione di un regime di autorizzazione e vigilanza minimo per i gestori di NPL.
 - Norme che disciplinano i rapporti tra acquirenti, gestori e fornitori di servizi di gestione dei crediti.
 - Un regime normativo specifico per la protezione dei debitori, che prevede obblighi informativi, regole di condotta, la creazione di un albo di vigilanza e la gestione dei reclami.

Il decreto entrerà in vigore il 14 agosto 2024.



Modelli interni: aggiornamento 2025 alla Guida BCE (20 agosto 2024)

La BCE ha comunicato che nel 2025 apporterà un nuovo aggiornamento alla sua Guida sui modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, in vista dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1623 sui requisiti patrimoniali (CRR III), prevista per il 1° gennaio 2025. Il prossimo aggiornamento sarà oggetto di discussione nel webinar organizzato dalla rivista il 17 ottobre 2024, dedicato alle novità del CRR III e ai loro impatti sul settore bancario e finanziario.

Le banche, oltre a poter utilizzare i modelli standard, possono adottare modelli interni per calcolare il capitale minimo richiesto, previa autorizzazione dell'autorità competente. Garantire standard di vigilanza elevati e regole applicate in modo coerente è fondamentale per l'uso corretto di questi modelli.

La BCE aveva già pubblicato una prima versione della Guida nel 2019, che viene costantemente aggiornata per riflettere gli sviluppi normativi e operativi. L'ultimo aggiornamento di febbraio 2024 ha introdotto novità come l'inclusione dei rischi climatici, requisiti dettagliati per la gestione del rischio di credito di controparte e la possibilità per le banche di tornare al metodo standardizzato.

Il prossimo aggiornamento, fissato per il 2025, si concentrerà sull'implementazione delle modifiche introdotte dal CRR III nell'ambito della riforma di Basilea IV, con impatti significativi sui modelli interni. Le principali aree interessate includono:

- Rischio di credito: aggiornamenti relativi ai nuovi requisiti del CRR III, compresi livelli di approvazione basati su rating interni per specifiche classi di esposizione e nuove regole per la stima dei parametri di rischio.
- Rischio di mercato: aspettative di vigilanza in merito alla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione.
- Modelli interni e apprendimento automatico: aspettative di vigilanza sull'uso di tecniche di machine learning, attualmente principalmente applicate al rischio di credito, ma che potrebbero estendersi ad altri tipi di rischio.

L'aggiornamento del 2025 sarà quindi cruciale per l'adeguamento delle banche alle nuove regole prudenziali dell'UE.



Gli ITS EBA per l'esercizio di benchmarking 2025 del rischio di mercato e il rischio di credito (27 agosto 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione finale degli Implementing Technical Standards (ITS), che modificano il regolamento sull'analisi comparativa del rischio di credito, del rischio di mercato e dei modelli IFRS9 per l'esercizio del 2025.

Questi ITS sono stati sviluppati in conformità con l'articolo 78 della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), che stabilisce che l'EBA deve definire i portafogli di benchmarking, i modelli e le definizioni per le esercitazioni annuali di benchmarking.

La modifica principale riguarda il rischio di mercato, dove l'EBA propone di estendere l'uso dei portafogli di convalida del metodo alternativo standardizzato (ASA) a tutte le classi di attività, rispetto all'esercizio del 2024. Tuttavia, l'approccio alternativo al modello interno (AIMA) non è stato implementato, a causa del rinvio dell'attuazione del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) nell'UE.

Di conseguenza, i contenuti e il campione di banche coinvolte nell'analisi del rischio di mercato restano invariati rispetto al 2024, ma le scadenze per la raccolta dei dati sono state posticipate, concedendo più tempo alle banche partecipanti per adeguarsi, dato il ritardo nella pubblicazione degli ITS. Per quanto riguarda il rischio di credito, le modifiche includono chiarimenti sull'obbligo di segnalare i parametri di rischio relativi alla probabilità di insolvenza (PD) e alla perdita in caso di insolvenza (LGD), con riferimento al margine di prudenza (MoC), agli add-on regolamentari e alle componenti di flessione. Inoltre, si richiede l'uso degli identificativi dei modelli interni utilizzati dalle autorità competenti



L'aggiornamento del Piano strategico 2023-2025 di Banca d'Italia (30 agosto 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato un aggiornamento del Piano Strategico 2023-2025 a seguito della revisione condotta a metà ciclo di pianificazione. Questo documento, elaborato su base triennale, definisce le priorità strategiche dell'Istituto e le innovazioni principali che intende promuovere. Il sistema di pianificazione prevede verifiche periodiche sui progressi, risorse impiegate e eventuali aggiustamenti.

Per il periodo 2023-2025, Banca d'Italia ha individuato cinque obiettivi strategici, articolati in diciassette piani di azione che coinvolgono tutte le funzioni e la rete territoriale. Questi obiettivi coprono vari ambiti di intervento:

- 1. Sistema finanziario stabile e sicuro: con azioni mirate alla gestione dei rischi e alla stabilità del sistema, allo sviluppo del FinTech, all'evoluzione del mercato dei pagamenti, alla lotta all'illegalità nel settore finanziario e al miglioramento della resilienza cibernetica.
- 2. Innovazione economica e finanziaria in Italia e in Europa: attraverso contributi all'introduzione dell'euro digitale, al progetto Eurosistema Integrated Reporting Framework (IReF), al potenziamento delle infrastrutture di pagamento e alla funzione statistica, alla ricerca per le politiche economiche e al rafforzamento della presenza territoriale.
- 3. Tutela dei clienti e dialogo con l'esterno: puntando su una vigilanza più forte a tutela dei clienti, sull'educazione finanziaria e sul miglioramento della comunicazione e della conoscenza delle attività della Banca.
- 4. Transizione energetica e ambientale: con iniziative per sostenere la finanza sostenibile, combattere i cambiamenti climatici e ridurre l'impronta ambientale della Banca, attraverso un piano a lungo termine per l'azzeramento delle emissioni nette.
- 5. Banca inclusiva, efficiente e innovativa: tramite il potenziamento delle competenze, la valorizzazione della diversità, l'uso esteso delle tecnologie digitali, il consolidamento del modello di lavoro ibrido e l'ottimizzazione dei processi organizzativi e di gestione del rischio.

L'aggiornamento evidenzia anche la connessione tra gli obiettivi strategici della Banca e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, sottolineando il contributo della Banca a livello di sostenibilità e responsabilità sociale.



IFR: Bankitalia si conforma all'EBA per la verifica del capitale di gruppo (3 settembre 2024)

Con la nota n. 41 del 3 settembre 2024, Banca d'Italia ha annunciato la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA/GL/2024/03 relativi all'applicazione della verifica del capitale per i gruppi di imprese di investimento, in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR).

Attraverso questa decisione, Banca d'Italia adotta formalmente gli orientamenti dell'EBA, attribuendo loro lo status di orientamenti di vigilanza. Gli orientamenti EBA specificano come le autorità competenti dovrebbero applicare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, del Regolamento IFR per consentire ai gruppi di imprese di investimento di ottenere due importanti autorizzazioni:

- 1. Verifica del capitale del gruppo: i gruppi possono ottenere l'autorizzazione per la verifica del capitale a livello consolidato.
- 2. Detenzione di fondi propri inferiori: i gruppi possono essere autorizzati a detenere un quantitativo di fondi propri inferiore rispetto a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento IFR.

Questa attuazione rappresenta un passo importante nell'allineamento delle prassi di vigilanza italiane agli standard europei in materia di gestione del capitale dei gruppi di imprese di investimento.



Direttiva SMD: i contributi pervenuti allo schema di decreto attuativo (9 settembre 2024)

Il 9 settembre 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo volto a recepire la Direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive (SMD), riguardante i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati (NPL). La consultazione, curata dall'Ufficio II della Direzione V - Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario, si è svolta dal 30 gennaio al 29 febbraio 2024.

Il decreto legislativo 116/2024, che attua la Direttiva, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2024. L'obiettivo principale della SMD è di incentivare lo sviluppo dei mercati secondari per i crediti deteriorati e di rafforzare le tutele per i debitori i cui crediti sono stati ceduti. Tra le principali disposizioni della Direttiva, si evidenziano la liberalizzazione della cessione dei crediti NPL da parte delle istituzioni finanziarie agli "acquirenti di crediti", ossia persone fisiche o giuridiche che operano professionalmente nell'acquisto di crediti. Inoltre, viene incrementata la protezione per i debitori ceduti e viene rafforzata la regolamentazione del mercato attraverso misure come l'istituzione di un regime minimo di autorizzazione e vigilanza per i gestori di crediti NPL, regole precise nei rapporti tra acquirenti e gestori, e la definizione di obblighi informativi e regole di condotta per proteggere i debitori. È anche prevista la creazione di un albo di vigilanza per i gestori e un sistema per la gestione dei reclami.



Rischi e vulnerabilità del sistema finanziario UE: le raccomandazioni ESAs (10 settembre 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato una relazione congiunta nell'autunno 2024 sui rischi e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE, fornendo raccomandazioni per le autorità di vigilanza e gli operatori del settore. Il rapporto evidenzia l'incertezza economica e geopolitica persistente, esortando le autorità nazionali e gli operatori finanziari a mantenere un alto livello di vigilanza per proteggere la stabilità finanziaria.

Per la prima volta, la relazione include un'analisi intersettoriale sui rischi di credito nel sistema finanziario. Nonostante il calo dell'inflazione verso la fine del 2023 e l'inizio del 2024, che ha spinto le banche centrali ad adottare una politica monetaria più flessibile, rimangono significative incertezze riguardo all'evoluzione dell'economia globale, dell'inflazione e della politica monetaria. Gli sviluppi geopolitici, come l'invasione russa dell'Ucraina, i conflitti in Medio Oriente e le imminenti elezioni in Europa e negli Stati Uniti, potrebbero generare cambiamenti improvvisi nelle prospettive economiche.

La volatilità registrata nei mercati finanziari, in particolare il forte calo dei prezzi azionari ad agosto 2024, ha dimostrato la possibilità di rapide oscillazioni nelle aspettative del mercato. Questo contesto incerto espone il sistema finanziario a rischi operativi e di stabilità che richiedono attenzione costante.

In risposta a questi rischi, il Comitato congiunto delle ESAs ha formulato alcune raccomandazioni per le autorità di vigilanza e gli operatori finanziari:

- 1. Le istituzioni finanziarie e le autorità di vigilanza devono essere pronte a gestire l'impatto del mantenimento di tassi di interesse elevati sull'economia reale.
- 2. Il rischio di credito deve essere monitorato con attenzione, mantenendo politiche di accantonamento prudenziali e garantendo valutazioni accurate delle garanzie.
- 3. Le istituzioni finanziarie devono dimostrare flessibilità e disporre di piani per affrontare sfide improvvise e di breve durata.
- 4. Gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza devono rimanere vigili sull'inflazione e il suo impatto sullo sviluppo di nuovi prodotti.
- Particolare attenzione va posta sui rischi informatici, con le istituzioni finanziarie che devono rafforzare le misure per prevenire interruzioni delle operazioni causate da vulnerabilità tecnologiche, come accaduto a luglio 2024 con l'interruzione globale legata a un fornitore di cybersecurity.

Queste raccomandazioni mirano a garantire che il sistema finanziario europeo rimanga resiliente di fronte all'incertezza economica e ai rischi emergenti.



Rischio di controparte: aggiornata la circolare Bankitalia (10 settembre 2024)

Il 10 settembre 2024, la Banca d'Italia ha emanato il settimo aggiornamento della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, che contiene le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Questa revisione interessa il Capitolo 9 del Titolo IV, in particolare le norme relative al rischio di controparte e al rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

Le modifiche estendono agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del TUB la normativa europea sul rischio di controparte introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR II). In particolare, vengono aggiornate le metodologie di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte, sostituendo quelle precedenti con tre nuove metodologie:

- Metodo standardizzato (SA-CCR)
- Due metodologie semplificate:
 - Metodo standardizzato semplificato (sSA-CCR)
 - Metodo dell'esposizione originaria rivisto (r-OEM)

Il metodo dei modelli interni non subisce modifiche con questo aggiornamento.

Le nuove disposizioni introducono anche specifici procedimenti amministrativi, tra cui:

- Autorizzazione all'uso dei metodi semplificati per quantificare l'esposizione al rischio di controparte, con un termine di 90 giorni.
- Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o quello dell'esposizione originaria, con un termine di 120 giorni, per situazioni specifiche previste dalla normativa.

Sono, invece, abrogati i seguenti procedimenti:

- Autorizzazione per il riutilizzo del metodo standardizzato o del valore corrente nella quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte, con termine di 120 giorni.
- Consenso all'uso della scadenza residua invece di quella originaria, anch'esso con termine di 120 giorni.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.



Il rapporto Draghi sul futuro del sistema bancario e finanziario UE (17 settembre 2024)

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il rapporto sul futuro dell'Unione Europea, redatto dal Professor Mario Draghi. Questo rapporto, intitolato "The Future of European Competitiveness," è composto da due documenti distinti. Il primo, "A Competitiveness Strategy for Europe," propone una strategia comune per tutti gli Stati membri, finalizzata a superare le sfide che l'Unione si troverà ad affrontare nel prossimo futuro e a migliorare la sua competitività a livello globale.

Il secondo documento, "In-depth Analysis and Recommendations," delinea in dettaglio le azioni concrete da intraprendere per implementare questa strategia.

Il rapporto si concentra in particolare sul sistema bancario e finanziario dell'Unione, offrendo suggerimenti per aumentarne l'efficienza e la capacità di finanziare l'economia reale. Tra le proposte più significative vi è la trasformazione dell'European Securities and Markets Authority in una "European Security Exchange Commission," un nuovo ente con poteri sia regolamentari che di vigilanza diretta su emittenti transnazionali, mercati rilevanti e controparti centrali. Questa nuova autorità sarebbe ispirata alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e alla Banca Centrale Europea, creando un sistema simile al Meccanismo di Vigilanza Unico per il mercato bancario.

La creazione di una European Security Exchange Commission è considerata un "pilastro fondamentale dell'Unione dei Mercati di Capitali." Tuttavia, il rapporto affronta anche altre questioni, come la necessità di una maggiore armonizzazione delle normative, in particolare per quanto riguarda i regimi di insolvenza delle imprese, l'eliminazione di ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, la centralizzazione dei processi di liquidazione e regolamento, e l'incentivazione degli investimenti in fondi pensione.

Per quanto riguarda il settore bancario, il rapporto si sofferma sulla cartolarizzazione, suggerendo che dovrebbe essere incentivata attraverso una revisione della normativa vigente, in particolare riguardo ai requisiti prudenziali per le attività cartolarizzate. Si propone inoltre la creazione di una piattaforma comune per la cartolarizzazione e l'introduzione di forme di supporto pubblico, come garanzie specifiche sulle tranche di primo rischio. Il rapporto invita anche a rivedere l'adeguatezza della regolamentazione prudenziale attuale, tenendo conto dell'implementazione di Basilea IIII, per garantire la stabilità e la competitività del mercato bancario europeo a livello internazionale. Infine, viene sottolineata l'importanza di completare l'Unione Bancaria, non solo attraverso l'istituzione di un sistema centralizzato di protezione dei depositanti, ma anche mediante una gestione efficace delle crisi, suggerendo una revisione normativa che consenta la risoluzione dei gruppi transfrontalieri in difficoltà a livello comunitario anziché nazionale.



L'evoluzione della segnalazione di pregi alla luce della CRD VI (20 settembre 2024)

La Direttiva 2024/1619 (CRD VI) ha introdotto importanti modifiche alla segnalazione di pregi da parte degli intermediari finanziari extra-UE, regolando l'operatività degli enti creditizi di paesi terzi e il regime delle "reverse solicitation" nel contesto normativo italiano.

Le imprese di paesi terzi ora devono aprire una succursale in Italia per offrire servizi bancari principali, eliminando la possibilità di operare solo in modalità "cross-border". Questo cambiamento richiede un'autorizzazione dalla Banca d'Italia. Inoltre, la CRD VI chiarisce e restringe il concetto di reverse solicitation, escludendo questa possibilità se le imprese di paesi terzi contattano clienti italiani tramite soggetti affiliati. Di conseguenza, anche le segnalazioni di pregi da intermediari svizzeri o di altri paesi potrebbero essere considerate promozione, richiedendo l'apertura di una succursale e l'autorizzazione.

Le imprese extra-UE che desiderano continuare a operare in Italia devono, quindi, stabilire una succursale, adeguando le loro strutture organizzative e di governance ai requisiti della CRD VI. È fondamentale evitare promozioni non autorizzate, comprese le segnalazioni del nome dell'impresa, per ridurre il rischio di sanzioni.

Se le imprese vogliono avvalersi del regime di reverse solicitation, devono documentare ogni contatto con i clienti italiani, assicurandosi che le richieste siano spontanee e non sollecitate. È altresì essenziale implementare un sistema di monitoraggio continuo e informare l'autorità di vigilanza competente in caso di servizi forniti da altre entità del medesimo gruppo.

In sintesi, le modifiche apportate dalla CRD VI segnano una significativa evoluzione nel regime di accesso al mercato italiano per le imprese extra-UE. Sebbene l'obbligo di stabilire una succursale possa risultare oneroso, offre anche opportunità per una presenza consolidata e conforme a normative più chiare. La figura del segnalatore di pregi dovrà essere rivalutata alla luce di queste novità per evitare il rischio di sanzioni legate a offerte di servizi finanziari abusive.



REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Sistema finanziario quantum-safe: opportunità e rischi (25 settembre 2024)

Banca d'Italia ha reso pubblico l'intervento di Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale, durante la conferenza G7 sul sistema finanziario quantum-safe. Nel suo discorso, Perrazzelli ha sottolineato l'importanza di preparare il sistema finanziario globale alla rivoluzione del quantum computing.

Questa tecnologia emergente, che ha il potenziale di trasformare profondamente il settore, porta con sé sia opportunità sia rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la cybersicurezza. Ha evidenziato come il quantum computing possa fornire una potenza di calcolo senza precedenti, migliorando processi finanziari cruciali come la gestione del rischio, i servizi di pagamento e la prevenzione delle frodi. Tuttavia, ha avvertito che tali tecnologie potrebbero anche essere utilizzate per attacchi informatici, minando la sicurezza dei sistemi crittografici fondamentali per la protezione dei dati finanziari e delle valute digitali delle banche centrali.

Per garantire una transizione verso un ambiente quantum-safe, è necessaria una risposta coordinata a livello internazionale. La Vice Direttrice ha insistito sull'importanza di adottare soluzioni crittografiche resistenti al quantum e di elaborare una strategia multifacetica per proteggere le infrastrutture finanziarie. Ha inoltre evidenziato che affrontare questa transizione non può basarsi su soluzioni univoche e definitive, ma richiede interoperabilità, monitoraggio continuo e un adattamento graduale.

Infine, Perrazzelli ha invitato le autorità a intraprendere azioni immediate per mitigare i rischi a breve termine e stabilire standard tecnici interoperabili a livello globale. Ha proposto lo sviluppo di una roadmap comune per la resilienza quantistica, coordinata sotto l'egida del G7, con l'obiettivo di coinvolgere altre istituzioni internazionali e ampliare la discussione a livello G20. In conclusione, ha ribadito l'importanza di una cooperazione internazionale tra autorità, settore privato e fornitori di tecnologia per garantire una transizione sicura nell'era del quantum computing.



REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica del quarto trimestre 2024 (27 settembre 2024)

Con un comunicato del 27 settembre 2024, Banca d'Italia ha annunciato che il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (CCyB) rimarrà invariato allo zero per cento per il quarto trimestre del 2024.

Questo coefficiente è un indicatore del ciclo creditizio, calcolato come la differenza tra il rapporto tra credito totale al settore privato non finanziario e il PIL e il suo trend di lungo periodo, utilizzando la metodologia standard proposta dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (credit-to-GDP gap standard).

Banca d'Italia ritiene che il coefficiente attuale sia adeguato per il contesto macro-finanziario, come evidenziato nel comunicato. In particolare, si segnala che:

- Lo scostamento del rapporto tra credito totale e PIL dal trend di lungo periodo è negativo di dodici punti percentuali, secondo la metodologia elaborata dalla Banca d'Italia, e anche il rapporto tra credito bancario e PIL fornisce indicazioni simili.
- La dinamica del credito al settore privato rimane debole; sebbene si registri un aumento dei nuovi prestiti deteriorati alle imprese negli ultimi trimestri, l'incidenza complessiva dei finanziamenti deteriorati resta su livelli storicamente bassi.
- Il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito, mentre nel primo trimestre del 2024 i prezzi delle abitazioni in termini reali sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al trimestre precedente.



INTERMEDIARI FINANZIARI

Da Consob il piano delle attività di regolazione 2024 (4 luglio 2024)

Consob ha pubblicato il piano delle attività di regolazione per il 2024 e il piano di verifica d'impatto della regolamentazione per il biennio 2024-2025. Questi documenti mirano a informare il pubblico sulle principali tematiche su cui l'Autorità intende concentrarsi nella sua attività regolamentare e sulle valutazioni d'impatto previste.

Il Piano include:

- Un'analisi degli sviluppi normativi europei e nazionali del 2023 e le previsioni per il 2024.
- Un programma di interventi regolamentari, che comprende:
 - L'adeguamento normativo legato alla L. 21/2024 (Legge Capitali) per disciplinare la presentazione di impegni da parte dei soggetti che ricevono una lettera di contestazione da Consob.
 - > La revisione del Regolamento Mercati per allinearsi al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e alle modifiche al MiFIR e MIFID II.
 - L'esercizio di deleghe regolamentari previste dal D.L. 25/2023 (decreto FinTech).
 - La revisione del Regolamento n. 20267/2018 sulle comunicazioni di informazioni non finanziarie, per allinearsi alla Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD).
 - L'adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 sulle cripto-attività (Regolamento MiCA).
 - La normativa secondaria per il Regolamento (UE) 2023/2631 riguardante le obbligazioni verdi.
 - L'adozione di un Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sulle offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione.
 - La revisione delle disposizioni sulla vigilanza sui revisori di Paesi terzi.

Inoltre, nel 2024, Consob prevede ulteriori interventi per disciplinare l'utilizzo dei nuovi poteri legati al "mystery shopping."

Il documento include anche un elenco delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione per il biennio 2024-2025, che riguardano:

- Le disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA).
- La Comunicazione n. 1/23 relativa alle operazioni di rafforzamento patrimoniale per un unico investitore.

Infine, Consob fornisce una panoramica delle attività relative all'adozione e modifica di atti di soft law previste per il 2024.



INTERMEDIARI FINANZIARI

Informazioni sulla sostenibilità degli emittenti: le linee guida ESMA (5 luglio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha rilasciato una relazione finale contenente le linee guida per l'applicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte degli emittenti, insieme a una dichiarazione pubblica sulla prima applicazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Le linee guida mirano a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza nel reporting di sostenibilità. Con la dichiarazione, ESMA intende supportare i grandi emittenti nell'implementazione di questi nuovi requisiti di rendicontazione.

In particolare, gli orientamenti e la dichiarazione perseguono i seguenti obiettivi:

- Promuovere i mercati dei capitali dell'UE come hub per la finanza verde, facilitando la comprensione degli investitori attraverso l'uso di etichette e categorie di sostenibilità, se necessario.
- Ridurre la complessità e migliorare la chiarezza per il settore, alleggerendo gli oneri di conformità e migliorando la coerenza della vigilanza tra le autorità nazionali dell'UE, promuovendo una maggiore cooperazione e convergenza nell'applicazione delle norme.

ESMA prevede di monitorare le pratiche di rendicontazione della sostenibilità nel 2025 e l'applicazione delle linee guida, che saranno tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE e rese disponibili sul sito web dell'Autorità.

Inoltre, nel quarto trimestre del 2024, ESMA pubblicherà raccomandazioni sui bilanci di sostenibilità delle società quotate, inclusi nella sua dichiarazione pubblica sulle priorità comuni europee.



INTERMEDIARI FINANZIARI

Revisione Direttive AIFMD e UCITS: ESMA sugli strumenti di gestione della liquidità (10 luglio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione su progetti di linee guida e standard tecnici relativi alla revisione della Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) e della Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), focalizzandosi sulla gestione del rischio di liquidità.

Queste direttive sono progettate per ridurre i potenziali rischi per la stabilità finanziaria e promuovere un approccio armonizzato nella gestione della liquidità nel settore dei fondi di investimento.

Nelle bozze di Regulatory Technical Standards (RTS) sugli strumenti di gestione della liquidità (LMT), ESMA delinea i componenti essenziali di ciascun LMT, incluse le metodologie di calcolo e i meccanismi di attivazione.

Inoltre, sono incluse linee guida sui LMT per gli OICVM e i fondi di investimento alternativi (FIA) aperti, che offrono indicazioni ai gestori su come selezionare e calibrare gli LMT in base alla strategia d'investimento, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del fondo.

L'obiettivo di queste bozze è promuovere un'applicazione uniforme delle Direttive per gli OICVM e i FIA aperti, assicurando che i gestori di fondi dell'UE siano adeguatamente preparati a gestire la liquidità in situazioni di stress di mercato. Inoltre, si propone di chiarire l'uso di strumenti specifici, come le side pocket, la cui applicazione attuale varia significativamente all'interno dell'UE



Il futuro del sistema previdenziale tra sostenibilità e tendenze del welfare integrativo (9 luglio 2024)

Il Prof. Riccardo Cesari, Consigliere dell'IVASS, ha partecipato all'audizione del 13 giugno 2024 presso la Commissione parlamentare di controllo, presentando un'indagine sulle sfide che minacciano il sistema di welfare italiano. Questi problemi includono l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità, la riduzione del PIL e l'occupazione e la situazione finanziaria pubblica.

Cesari ha esaminato diversi aspetti chiave:

- Previdenza complementare: Il sistema italiano, riformato tra il 1992 e il 2005, si basa su tre pilastri (pubblico, collettivo e individuale). Le assicurazioni giocano un ruolo essenziale nella gestione dei fondi e nell'erogazione delle pensioni integrative.
- Welfare sanitario: Il sistema sanitario è strutturato in tre componenti: (i) il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per le prestazioni di base, (ii) i fondi
 sanitari integrativi no-profit, e (iii) le polizze assicurative individuali. Tuttavia, una parte significativa della spesa sanitaria è a carico diretto delle
 famiglie.
- Spesa sanitaria: Il 75% della spesa è coperta da fondi pubblici e privati obbligatori, mentre il 22% è sostenuto dalle famiglie. I fondi sanitari integrativi giocano un ruolo importante.
- Assicurazioni sanitarie: I premi del ramo malattia sono in moderata crescita, rappresentando il 70% della spesa intermediata negli ultimi quattro anni.

IVASS evidenzia problemi legati a una normativa frammentaria e inadeguata nel settore sanitario integrativo, proponendo una riforma per rafforzare la vigilanza, trasparenza ed efficienza. Cesari sottolinea anche la necessità di un modello di welfare integrato tra Stato, imprese e terzo settore per far fronte alle esigenze di assistenza a lungo termine, in risposta all'invecchiamento della popolazione.



Documento unico di rendicontazione: lettera al mercato con raccomandazioni IVASS (17 luglio 2024)

IVASS ha pubblicato una lettera al mercato, del 15 luglio 2024, relativamente alla valutazione in merito all'informativa da rendere ai contraenti con il Documento Unico di Rendicontazione, di cui all'art. 25 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

Tale documento, da inviare annualmente al contraente, contiene una serie di informazioni per aggiornarlo circa il valore della prestazione maturata sulla polizza vita per effetto:

- · del versamento di premi
- del rimborso di eventuali riscatti parziali
- della rivalutazione della prestazione, qualora questa dipenda dai risultati di una gestione separata (polizze rivalutabili) o dal valore delle quote di fondi interni o di OICR esterni (polizze unit-linked).

IVASS ricorda che l'informativa da rendere deve essere esaustiva, chiara e comprensibile per i clienti: pertanto, chiede alla funzione aziendale di verifica della conformità alle norme di verificare, entro il 31 marzo 2025, che le informazioni rese nell'ambito del Documento Unico di Rendicontazione siano complete e chiare, idonee a coniugare i necessari contenuti tecnici con una comunicazione semplice per gli assicurati.

I risultati della analisi, compresi gli eventuali suggerimenti in caso siano necessari cambiamenti, andranno formalizzati dall'ente e resi disponibili a richiesta di IVASS.



Compensazioni tra assicurazioni: le modifiche proposte da IVASS (17 luglio 2024)

IVASS ha pubblicato il 17 luglio 2024 il documento di consultazione n. 5/2024, con le modifiche al provvedimento IVASS n. 79/2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie, per la definizione delle compensazioni tra assicurazioni, nell'ambito del risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 150 del CAP.

A partire dall'esercizio 2019 sono previsti incentivi e penalizzazioni determinati secondo le modalità disciplinate nel Provvedimento 79/2018, ovvero il c.d. modello CARD, che misura le performance delle imprese rispetto al costo dei sinistri (livello e dinamica), all'efficacia dell'attività di antifrode e alla velocità di liquidazione. Tuttavia, IVASS, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica, ritiene opportuna la revisione del modello CARD, al fine di migliorarne l'efficienza.

Le modifiche apportate al modello CARD con il provvedimento sottoposto alla pubblica consultazione sono pertanto:

- l'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio
- il calcolo della dinamica del costo (danni alle cose e al veicolo) mediante l'utilizzo dei sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale, coerentemente con la formulazione già adottata, in deroga al Provvedimento n. 79/2018, per il periodo Covid2.

Andando, così, a sostituire l'Allegato 1 del Provvedimento IVASS.



IVASS su dematerializzazione del contrassegno e digitalizzazione denunce di sinistro (17 luglio 2024)

IVASS ha pubblicato il 17 luglio 2024 il documento di consultazione n. 6/2024, con le proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 13/2008, relative alla dematerializzazione del contrassegno, dell'autorizzazione alla circolazione in prova ed della denuncia di sinistro.

Le modifiche, in particolare, concernono:

- · la disciplina del certificato di assicurazione;
- · la disciplina del contrassegno
- la disciplina del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del CAP (Codice Assicurazioni Private).

Le modifiche sono proposte al fine di adeguare il contenuto del Regolamento alla disciplina, sopravvenuta alla sua introduzione, in tema di dematerializzazione del contrassegno e autorizzazione alla circolazione di prova.

Inoltre, in relazione al modulo di denuncia di sinistro, le modifiche si sono rese necessarie in funzione dell'esigenza di consentirne la compilazione anche in modalità digitale.



RC Auto motocicli e ciclomotori: IVASS aggiorna le informazioni da rilevare sui prezzi effettivi (17 luglio 2024)

IVASS ha pubblicato il 17 luglio 2024 il documento di consultazione n. 4/2024, con le proposte di modifica e integrazione al regolamento IVASS n. 36/2017, concernenti nuovi contenuti per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia RC Auto per il settore motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati.

Le modifiche sono proposte al fine di aggiornare la rilevazione delle informazioni sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore dei motocicli e ciclomotori. Più nel dettaglio:

- vengono eliminati, in ottica di semplificazione, alcuni contenuti
- viene introdotto un nuovo contenuto, di utilità per le analisi statistiche condotte da IVASS, che consente di rilevare la formula di guida (libera, esclusiva, esperta, altre tipologie)
- vengono rinominate alcune variabili e lo schema viene ridotto all'essenziale, tenuto conto che istruzioni operative sono contenute nel Manuale delle rilevazioni pubblicato sul sito IVASS.

Le modifiche e le integrazioni apportate riguardano esclusivamente la sostituzione dell'allegato 10, recante le istruzioni per la compilazione dell'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli.



EIOPA sull'esposizione diretta degli assicuratori alle controparti centrali (31 luglio 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione pubblica sui requisiti patrimoniali riguardanti l'esposizione diretta degli assicuratori alle controparti centrali qualificate (CCP) nell'ambito della formula standard. Fino a poco tempo fa, i (ri)assicuratori nel SEE utilizzavano le CCP solo indirettamente, attraverso un membro compensatore, e non esistevano regole specifiche per le esposizioni dirette, che venivano trattate come esposizioni bilaterali, comportando requisiti patrimoniali più elevati. Attualmente, sebbene non ci siano (ri)assicuratori con esposizioni dirette tradizionali alle CCP a causa di restrizioni legislative in alcuni Stati membri, i modelli di accesso alle CCP si sono evoluti. Attraverso il "modello sponsorizzato," i (ri)assicuratori possono ora diventare membri diretti delle CCP, con uno sponsor che gestisce gli obblighi legati ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.

EIOPA ha esaminato le implicazioni di questi modelli di accesso e ha proposto tre opzioni nel documento di consultazione:

- 1. Nessuna modifica: mantenere il regime attuale senza riconoscere le specificità di rischio delle esposizioni dirette.
- 2. Estensione del trattamento: applicare il trattamento delle esposizioni indirette anche alle esposizioni dirette, aumentando la sensibilità al rischio, ma senza considerare i contributi ai fondi di garanzia.
- 3. Allineamento del trattamento: riconoscere i contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento, opzione preferita da EIOPA, per estendere la sensibilità al rischio anche a questi pagamenti.

Le parti interessate sono invitate a fornire i loro commenti entro il 23 ottobre 2024.

EIOPA sul nuovo regime di proporzionalità Solvency II (5 agosto 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione riguardante le misure di attuazione del nuovo quadro di proporzionalità previsto da Solvency II, in seguito all'adozione da parte del Parlamento europeo di emendamenti alla Direttiva Solvency II il 23 aprile 2024.

Questo nuovo quadro mira a migliorare l'applicazione del principio di proporzionalità nel settore assicurativo, affrontando le problematiche legate alla sua applicazione limitata nei primi anni di Solvency II. Vengono introdotti criteri chiari per identificare gli assicuratori considerati piccoli e non complessi in base alla natura, entità e complessità dei loro rischi. Inoltre, le autorità di vigilanza sono autorizzate a concedere e revocare concessioni di proporzionalità anche ad assicuratori non piccoli, a seconda del loro profilo di rischio.

La consultazione si concentra su due aspetti principali:

- Metodologia per la classificazione: definire come classificare le imprese di assicurazione come piccole e non complesse, permettendo loro di beneficiare delle misure di proporzionalità.
- Condizioni per le misure di proporzionalità: stabilire le condizioni per concedere misure simili ad assicuratori che non rientrano nella categoria delle piccole e non complesse.

EIOPA considera che la metodologia per la classificazione proposta sia chiara e completa, senza necessità di ulteriori specificazioni. Per le condizioni relative agli assicuratori più grandi, EIOPA suggerisce un approccio ibrido che combini elementi quantitativi e qualitativi, fornendo discrezionalità alle autorità di vigilanza nella concessione delle misure.

Infine, EIOPA ha delineato una serie di condizioni per ciascuna delle otto misure di proporzionalità previste dal nuovo quadro normativo. La consultazione è aperta fino al 25 ottobre 2024.



Definito il contributo di vigilanza IVASS per il 2024 (10 agosto 2024)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 i due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 e 6 agosto di definizione del contributo di vigilanza IVASS per il 2024. In particolare, vengono definite la misura e le modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024. Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti IVASS in allegato.

Per le imprese di assicurazione e riassicurazione:

- 0,55 per mille dei premi incassati nel 2023 per:
 - Imprese con sede legale in Italia.
 - Sedi secondarie di imprese extracomunitarie stabilite in Italia.
- 0,14 per mille dei premi incassati in Italia nel 2023 per:
 - Imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Per gli intermediari di assicurazione e riassicurazione:

- Sezione A agenti di assicurazione:
 - Persone fisiche: euro 47,00
 - Persone giuridiche: euro 275,00
- Sezione B broker:
 - Persone fisiche: euro 47,00
 - Persone giuridiche: euro 275,00
- · Sezione C:
 - Produttori diretti: euro 18,00
- Sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
 - Banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00
 - Banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.700,00

- Banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00
- Sezione F intermediari a titolo accessorio:
 - Persone fisiche: euro 47,00
 - Persone giuridiche: euro 275,00
- Intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
 - Persone fisiche: euro 15,00
 - Persone giuridiche: euro 80,00



Gli obbiettivi di resilienza operativa IAIS per il settore assicurativo (28 agosto 2024)

Lo IAIS (l'Associazione internazionale dei supervisori assicurativi), ha avviato una consultazione pubblica sugli obiettivi di resilienza operativa, formulati appositamente per il settore assicurativo.

La resilienza operativa è un tema strategico fondamentale per la IAIS ed ha pertanto sviluppato tali obiettivi allo scopo di fornire una base solida e coerente, che consenta di supportare le autorità di vigilanza, nello sviluppo e nel rafforzamento dei loro approcci alla vigilanza sulla resilienza operativa delle imprese di assicurazione.

Questi obiettivi sono basati sui risultati, non stabiliscono nuovi requisiti e forniscono piuttosto chiarezza sull'applicazione dei principi di vigilanza già vigenti in materia.

Gli Obiettivi affrontano in particolare:

- •il rapporto tra resilienza operativa, governance e gestione del rischio operativo
- •gli elementi chiave di un approccio solido alla resilienza operativa, che incoraggi una gestione efficace e olistica delle persone e dei processi delle imprese di assicurazione
- •gli obiettivi per le autorità di vigilanza assicurativa.

Gli Obiettivi rappresentano la prima fase della consultazione, suddivisa in due parti: la seconda fase, finalizzata allo sviluppo di una bozza di Toolkit, è in corso, e definirà le prassi di vigilanza relative agli Obiettivi.

Dopo la chiusura della consultazione pubblica sulla bozza del Toolkit, che verrà avviata nella prima metà del 2025, le due fasi di questo lavoro saranno integrate in un unico Application Paper.



Bilancio assicurativo: modifiche IVASS al Regolamento ISVAP (18 settembre 2024)

L'IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 7/2024, che propone modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, per migliorare la trasparenza e la comparabilità del bilancio assicurativo secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 "Contratti assicurativi", che ha sostituito il precedente IFRS 4. Questo principio è fondamentale per le imprese di assicurazione poiché disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi. Con il Provvedimento IVASS n. 121/2022 erano già stati aggiornati al fine di recepire le novità introdotte dall'IFRS 17 in materia di presentazione e informativa delle poste contabili relative ai contratti assicurativi. L'intervento normativo odierno si basa sull'analisi dei bilanci relativi all'esercizio 2023 e prevede l'adeguamento dell'informativa, con l'introduzione di tre nuove tabelle nella nota integrativa:

- Cessioni in riassicurazione: Viene introdotta una nuova tabella con specifici scaglioni temporali per le cessioni in riassicurazione e i contratti assicurativi emessi, poiché le precedenti fasce temporali non hanno garantito la comparabilità attesa.
- Informazioni quantitative standardizzate: Per migliorare la comparabilità dei dati sul rischio di liquidità, verranno inserite informazioni standardizzate, tra cui:
 - Distribuzione temporale dei flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività.
 - Importo pagabile a richiesta e valore di bilancio dei contratti con clausole di riscatto.
 - Distribuzione temporale per vita residua contrattuale delle attività e passività finanziarie.



Governance AML assicurazioni: il testo consolidato del Regolamento IVASS (23 settembre 2024)

IVASS ha pubblicato il testo consolidato del proprio Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance e governance antiriciclaggio (AML), volte a prevenire l'utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Si ricorda che le modifiche al regolamento sono state adottate al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019, riguardano:

- Definizione di Organo di Gestione:
 - È stato introdotto un Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, che deve garantire la consapevolezza dei rischi di riciclaggio all'interno dell'organo amministrativo.
 - Ogni ente deve nominare questo Consigliere non oltre il 30 aprile 2026.
- Funzione Antiriciclaggio:
 - Modificati i rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il Consigliere.
 - Introduzione dell'obbligo di consultazione della funzione antiriciclaggio per l'apertura di rapporti con clienti ad alto rischio.
- Esternalizzazione:
 - L'esternalizzazione può riguardare solo compiti specifici della funzione antiriciclaggio, non la responsabilità.
 - Deve essere nominato un titolare della funzione per il monitoraggio delle attività esternalizzate.
- Gruppi:
 - Deve essere nominato un Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, con compiti di coordinamento tra le diverse componenti.
 - È richiesta la redazione di un'autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la creazione di procedure e controlli standardizzati.

Queste modifiche mirano a rafforzare la governance e la compliance nel settore assicurativo, migliorando la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



EPAP e derivati: l'EIOPA sulla vigilanza del rischio di liquidità (26 settembre 2024)

EIOPA ha pubblicato una consultazione sulla gestione del rischio di liquidità degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) che utilizzano strumenti derivati, i quali li espongono a significativi rischi di liquidità.

Sebbene i derivati possano ridurre i rischi di tasso di interesse e di cambio, rendono gli EPAP vulnerabili a rapide variazioni di tassi e valori delle valute, generando potenziali richieste di margini a breve termine. Pertanto, è necessaria una valutazione approfondita dell'esposizione degli EPAP ai rischi di liquidità, compresi margini, prelievi anticipati e trasferimenti in uscita.

L'obiettivo della consultazione è migliorare la convergenza della vigilanza, proteggere gli iscritti e i beneficiari dei fondi pensione e rafforzare la stabilità degli EPAP e del sistema finanziario. EIOPA raccomanda un approccio basato sul rischio, esortando le autorità di vigilanza a monitorare le esposizioni al rischio di liquidità, valutare la capacità di gestione degli EPAP e assicurarsi che seguano principi chiave come la verifica dei flussi di cassa in condizioni di stress, l'elaborazione di piani di emergenza e la creazione di una riserva di attività liquide.

Le parti interessate sono invitate a fornire feedback sulla bozza di parere entro il 20 dicembre 2024.



Rischi catastrofali e assicurazioni obbligatorie: intervento IVASS (30 settembre 2024)

IVASS ha pubblicato l'intervento di Riccardo Cesari, consigliere IVASS, al convegno Assiprovider, dove ha sottolineato l'importanza delle coperture assicurative obbligatorie per i rischi catastrofali delle imprese commerciali non agricole, introdotte dalla Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024). Questa normativa rappresenta una svolta significativa in Italia perché è la prima a trattare in modo sistematico i rischi catastrofali e introduce l'obbligo di assicurazione per immobili commerciali e impianti produttivi.

Cesari ha evidenziato che l'Italia è esposta a rischi catastrofali, come sismi e alluvioni, aggravati dal cambiamento climatico, con un'insufficiente copertura assicurativa e un alto "protection gap". La normativa, da attuare entro il 2024, mira a colmare questa lacuna imponendo un obbligo di assicurazione per le imprese e prevede sanzioni per chi non si conforma, che influenzano l'accesso a contributi. Le compagnie assicurative devono offrire copertura obbligatoria, con la possibilità di coassicurazione; in caso di rifiuto, sono previste sanzioni. Inoltre, SACE S.p.A. agirà come riassicuratore, garantendo indennizzi fino a 5 miliardi di euro annui per il triennio 2024-2026, supportato dallo Stato.

Un elemento chiave per l'efficacia del provvedimento è l'adozione del decreto MEF-MIMIT, che definirà le modalità attuative. Saranno necessari chiarimenti su vari aspetti pratici, come la gestione degli immobili in affitto e la copertura di eventi calamitosi concatenati. Cesari ha anche enfatizzato l'importanza della mutualità geografica per ridurre i costi delle coperture e la necessità di diversificazione dei contratti per mitigare i rischi estremi, concludendo che una valutazione attenta di queste problematiche è essenziale per la sostenibilità delle coperture e il successo dell'iniziativa legislativa.



EMIR: ISDA sui requisiti di approvazione del modello di margine iniziale (11 luglio 2024)

L'ISDA, l'Alternative Investment Management Association (AIMA), l'European Fund and Asset Management Association (EFAMA) e il gruppo di gestione patrimoniale della Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA AMG), hanno presentato una lettera alle autorità europee di vigilanza (ESAs) e alla Commissione Europea, sui requisiti di approvazione del modello di margine iniziale (IM) stabiliti nel Regolamento (UE) 648/2012 sulle infrastrutture del mercato europeo.

La lettera evidenzia le sfide poste dal periodo di tre mesi concesso all'EBA e alle autorità nazionali competenti (NCA) per convalidare le modifiche a un modello IM e descrive come il programma ISDA Standard Initial Margin Model (ISDA SIMM) può essere modificato per affrontare questi problemi.

La lettera raccomanda inoltre che le imprese della fase cinque e sesta siano in grado di soddisfare i requisiti di approvazione del modello IM notificando alla propria NCA che utilizzeranno un modello IM pro-forma (come l'ISDA SIMM).

Le ANC possono richiedere ulteriori informazioni o bloccare l'utilizzo di un modello da parte di un'impresa, ma queste entità dovrebbero essere in grado di utilizzare il modello IM pro-forma dopo aver informato la propria ANC, presupponendo che non vi sia un'espressa disapprovazione.



ESMA aggiorna il manuale di reporting ESEF (11 luglio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato l'aggiornamento del suo Manuale di reporting sul formato elettronico unico europeo (ESEF) a sostegno di un approccio armonizzato per la preparazione delle relazioni finanziarie annuali, aggiornando altresì l'allegato II delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sull'ESEF.

Il Manuale aggiornato fornisce miglioramenti tecnici e indicazioni per facilitare l'analisi e il confronto dei dati questo difatti intende promuovere un approccio armonizzato e coerente per la preparazione delle relazioni finanziarie annuali nel formato specificato nelle RTS sull'ESEF, fornendo indicazioni sulle questioni comuni che possono essere incontrate durante la creazione dei documenti ESEF e spiegando come affrontarle.

ESMA prevede che gli emittenti seguano le linee guida fornite nella preparazione delle relazioni finanziarie annuali 2024 e che le società di software seguano le linee guida nello sviluppo del software utilizzato per la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in Inline XBRL.



La Consob sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore (11 luglio 2024)

La Consob, con un comunicato stampa dell'11 luglio 2024, ha avviato una consultazione pubblica riguardante la revisione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023, in merito alle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate a un unico investitore. Tali operazioni comprendono strumenti finanziari come i POC (prestiti azionari non convertibili), SEDA (Stand-by Equity Distribution Agreement), SEF (Step-Up Equity Financing) e altre modalità analoghe, disciplinate dall'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF). La Comunicazione, entrata in vigore il 4 maggio 2023, si applica sia agli accordi sottoscritti dopo tale data, sia a quelli già in corso. L'esperienza operativa maturata ha evidenziato alcuni aspetti critici, tra cui:

- Il crescente abbandono degli accordi SEDA e SEF in favore dell'utilizzo dei POC da parte delle società per reperire risorse finanziarie.
- L'uso diffuso dei POC sia da parte di società quotate su Euronext Milan (EXM), sia da società operanti sui mercati multilaterali di negoziazione (MTF), in particolare su Euronext Growth Milan (EGM).
- Molte delle società che ricorrono ai POC si trovano in situazioni di difficoltà economica e finanziaria, rendendo il buon esito di tali operazioni essenziale per la continuazione delle attività aziendali.
- I POC possono includere clausole che consentono agli investitori di non adempiere agli impegni, esponendo le società al rischio di non ottenere le risorse necessarie nei tempi previsti.
- In alcuni casi, gli investitori stipulano accordi di prestito titoli con azionisti rilevanti della società, per garantirsi la disponibilità di azioni negoziabili, indipendentemente dalle difficoltà della società emittente.
- Gli accordi POC comportano significativi effetti diluitivi per la struttura azionaria delle società e una svalutazione delle loro azioni

Alla luce di queste problematiche, Consob propone una revisione della Comunicazione con l'obiettivo di semplificare e sistematizzare alcuni aspetti, oltre a integrare e chiarire altri, emersi dall'esperienza operativa. Sebbene gli schemi SEDA e SEF siano meno utilizzati, Consob ritiene opportuno mantenere un approccio ampio che disciplini anche questi strumenti, in considerazione della continua evoluzione del mercato. Infine, Consob ha semplificato la disclosure per facilitare la comprensione e l'applicazione delle norme da parte delle società e degli investitori, e ha migliorato la trasparenza su aspetti legati alla governance, agli impatti operativi e agli assetti proprietari delle società coinvolte in operazioni di rafforzamento patrimoniale.



Depositi strutturati UE: la relazione EBA ai sensi del MIFIR (19 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una relazione sui depositi strutturati nell'Unione europea, ai sensi del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, e dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento 600/2014 (MiFIR), l'EBA è incaricata di monitorare questo particolare segmento di mercato e, se necessario, di imporre restrizioni o divieti temporanei alla commercializzazione, distribuzione o vendita di tali prodotti.

La relazione evidenzia che, in oltre la metà dei 27 Stati membri dell'UE, non sono presenti depositi strutturati, e che il mercato, a livello aggregato, rimane limitato. Nel periodo di riferimento (1° gennaio - 30 settembre 2023), il valore complessivo dei depositi strutturati venduti nell'UE è stato di soli 16,7 miliardi di euro, con il 95% di questo totale concentrato in soli quattro Stati membri.

Questi quattro Paesi hanno registrato anche un aumento del numero di prodotti offerti e dei volumi di vendita, sebbene i livelli complessivi rimangano bassi. A livello UE, il valore dei depositi strutturati venduti varia notevolmente tra i diversi Stati membri, oscillando tra i 2 milioni e i 10 miliardi di euro, evidenziando una disomogeneità nell'interesse degli investitori e nella penetrazione del mercato.

La relazione risponde inoltre a una richiesta della Commissione europea di valutare i costi e i rendimenti passati di tali depositi. I dati disponibili mostrano una notevole variabilità nei rendimenti netti annuali, con alcuni depositi che non offrono alcun guadagno, mentre altri registrano rendimenti positivi, in un caso fino al 24%. L'EBA ha anche confermato una difficoltà già riscontrata in un'analisi simile del 2019: raccogliere dati accurati sui mercati nazionali dei depositi strutturati è complesso, poiché tali prodotti sono caratterizzati da accordi non trasferibili tra il fornitore e il depositante, che li rende meno liquidi e meno accessibili al pubblico in termini di informazioni.



Il rapporto Consob sulla corporate governance delle quotate italiane (24 luglio 2024)

La Consob ha pubblicato, con comunicato stampa del 24 luglio 2024, ha pubblicato l'ultimo rapporto sulla corporate governance delle società italiane quotate in Borsa, evidenziando alcune tendenze emergenti. Ecco i punti salienti:

- Sostenibilità e ESG: Il tema della sostenibilità ha acquisito sempre più importanza all'interno dei Consigli di amministrazione (CdA). Al termine del 2022, ben 123 società, pari al 94,5% della capitalizzazione di Borsa, avevano istituito un comitato dedicato alla sostenibilità, in forte aumento rispetto alle 45 società del 2017 (61% della capitalizzazione). Questo riflette un crescente interesse per le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).
- Parità di genere: Si registra un continuo miglioramento nella rappresentanza femminile nei CdA delle società quotate, con le donne che costituiscono il 43% dei membri, superando così il minimo legale del 40%. Tuttavia, la presenza femminile nelle posizioni apicali, come quella di amministratore delegato o presidente, rimane ancora ridotta, nonostante si sia verificato un leggero incremento rispetto al 2019.
- Partecipazione degli azionisti: La partecipazione degli azionisti alle assemblee è in crescita, con un tasso medio del 78% del capitale per le 100 società a maggiore capitalizzazione, il livello più alto dal 2012. Si nota una diminuzione della partecipazione degli investitori istituzionali esteri, scesa al 18,2% del capitale, mentre quella degli istituzionali italiani è leggermente aumentata, raggiungendo il 3%.
- Concentrazione proprietaria: La struttura proprietaria delle società quotate rimane altamente concentrata. Il maggiore azionista detiene in media il 49% del capitale, una quota stabile rispetto al 2021 e in aumento rispetto al 46% registrato nel 2011. Si osserva una riduzione della presenza degli investitori istituzionali nell'azionariato delle società italiane, in particolare per quanto riguarda gli investitori esteri.

Il rapporto evidenzia una crescente attenzione verso la sostenibilità e l'equilibrio di genere, ma anche una persistente concentrazione proprietaria, che rappresenta una caratteristica distintiva delle società italiane quotate.



Approvazione prospetto informativo: modifiche per i titoli non equity (29 luglio 2024)

Consob ha avviato una consultazione su alcune proposte di modifiche al Regolamento Emittenti in tema di prospetto informativo relativo a titoli "non-equity", al fine di garantire tempi autorizzativi più celeri per questa tipologia di prospetti. Le modifiche proposte riguardano:

- Competenza all'approvazione del prospetto informativo Viene individuato il soggetto, tra il "personale con qualifica dirigenziale", a cui attribuire la competenza dell'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, ovvero il Responsabile della Divisione competente per materia. In caso di assenza o impedimento del Responsabile della Divisione, si prevede che l'atto di approvazione sia adottato dal sostituto, avente anch'egli qualifica dirigenziale, designato da Consob
- Ambito applicativo
 La competenza all'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto informativo al Responsabile della Divisione competente per materia è riferita solo ai:
 - titoli diversi dai titoli di capitale indicati nell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129
 - titoli diversi dalle quote o azioni di OICR

La proposta riguarda inoltre l'attribuzione della competenza per l'approvazione dei prospetti presentati in qualsiasi forma considerando: (i) Parti costitutive; (ii) supplenti concernetti l'offerta pubblica e/o l'ammissione alla negoziazione dei titoli diversi dai titoli di capitale

E' escluso dall'intervento regolamentare il Documento di registrazione universale (DRU), rispetto al quale, sia il potere di approvazione che quello di riesame (art. 9, paragrafi 8 e 9, Regolamento Prospetto) restano attribuiti a Consob i

- La competenza di Consob all'approvazione del prospetto informativo

 Nel caso in cui sussistono elementi d'incertezza sulla continuità aziendale dell'emittente, i titoli sono parte di un'operazione di

 risanamento/ristrutturazione aziendale dell'emittente, formale richiesta di omissione dal prospetto informativo di talune informazioni,
 l'approvazione è richiesta da un emittente di un Paese terzo, il prospetto riguarda titoli con valore e/o sottostante riferibili a cripto-attività, la

 competenza all'approvazione è in capo alla CONSOB. Restano tali tutti gli ulteriori poteri previsti dal Regolamento Prospetto e dal Tuf.
- Flussi informativi Dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo fra il Responsabile di Divisione e Consob, al fine di:
 - assicurare la supervisione dell'organo collegiale sull'esercizio dei nuovi poteri attribuiti al dirigente competente
 - garantire l'adeguato coordinamento tra l'attività di vigilanza e le competenze di Consob in materia.



Euronext Growth Advisor: modifiche ai requisiti di ammissione (1 agosto 2024)

Borsa Italiana, con avviso n. 32723 dell'01 Agosto 2024, ha modificato il Regolamento del mercato Euronext Growth Milan, aggiornando, in particolare, i requisiti di ammissione per Euronext Growth Advisor ed introducendo un nuovo modello di domanda per obbligazioni e warrant.

- Aggiornamento dei requisiti per gli Euronext Growth Advisor (EGA):
 - Sono stati revisionati i criteri di ammissione per gli EGA, eliminando alcune disposizioni obsolete, come la previsione che permetteva a soggetti non banche né imprese di investimento comunitarie iscritte prima del 2014 di svolgere il ruolo di EGA, ma solo per l'assistenza continuativa, senza valutare l'ammissione.
 - Gli EGA interessati avranno 12 mesi per adeguarsi.
 - Le società di revisione non possono più richiedere la qualifica di EGA.
 - È stata eliminata la disciplina transitoria per le banche o imprese di investimento del Regno Unito, legata alla Brexit.
- Eliminazione della disciplina per società di investimento pre-FIA:
 - Borsa Italiana ha eliminato le regole per società di investimento ammesse prima del 2015, sostituendole con la definizione di SPAC e aggiornando i riferimenti nel Regolamento Emittenti.
- Nuovo modello di domanda per obbligazioni e warrant:
 - È stato introdotto un nuovo modello di domanda per l'ammissione di strumenti come obbligazioni convertibili e warrant per gli emittenti già quotati sul mercato Euronext Growth Milan.



Cartolarizzazioni: nuove FAQ Consob su notifiche e template (1 9 agosto 2024)

Consob ha pubblicato alcuni chiarimenti sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di cartolarizzazioni dei crediti.

Le nuove FAQ, pur non vincolanti, sono volte a fornire supporto agli operatori nell'applicazione del quadro normativo vigente, anche a seguito della pubblicazione della Delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023 recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di cartolarizzazioni.

Le FAQ si concentrano anzitutto sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, con particolare riguardo alle modalità operative di notifica, alle tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi, alla comunicazione degli eventi significativi, al coordinamento con Banca d'Italia e altre Autorità competenti nazionali (rinotifiche), alla dichiarazione di conformità ai requisiti del SECR.

In secondo luogo, le FAQ si concentrano sul corretto utilizzo dei template, ivi comprese le informazioni da inserire.



Revisione MIFIR: ICMA sugli standard tecnici proposti da ESMA (29 agosto 2024)

ICMA (International Capital Market Association) ha risposto alla pubblica consultazione sulla revisione del MiFIR, pubblicata da ESMA il 21 maggio 2024, fornendo suggerimenti e raccomandazioni. ICMA si è concentrata principalmente sulla revisione dell'RTS 2 riguardante la trasparenza per obbligazioni, prodotti strutturati e quote di emissione, e sui requisiti di "ragionevole base commerciale" per la fornitura di dati di mercato. ICMA sostiene da tempo una maggiore trasparenza nei mercati obbligazionari europei e l'introduzione di un "nastro consolidato" per obbligazioni, accogliendo quindi con favore gli obiettivi della revisione del MiFIR. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di bilanciare l'ottimizzazione per diverse

Tra le sue raccomandazioni, ICMA propone:

categorie di obbligazioni senza creare eccessiva complessità.

- Raggruppamenti più dettagliati per le obbligazioni, distinguendo tra le emissioni a cedola fissa di grandi emittenti sovrani e altre obbligazioni sovrane, così come tra credito investment grade e high yield.
- Un approccio scientifico per determinare la liquidità, focalizzandosi sulle dimensioni delle emissioni ma tenendo conto anche di altri fattori come scadenza e valuta.
- Miglioramenti alla matrice proposta da ESMA per differenziare meglio le soglie tra operazioni liquide e illiquide.
- Un approccio basato sui dati per definire le soglie di dimensione delle negoziazioni, utilizzando volumi medi storici di trading per ottenere una calibrazione ottimale.

ICMA esorta, pertanto, l'ESMA a considerare queste raccomandazioni e collaborare con il settore per sviluppare un quadro regolamentare ben calibrato che migliori l'efficienza del mercato e riduca i rischi.



Il nuovo assetto organizzativo della Consob (9 settembre 2024)

Dal 01 ottobre 2024 entrerà in vigore il nuovo assetto organizzativo interno all'Autorità, attuato con la delibera n. 23203 del 12 luglio 2024, volto a migliorare l'efficienza dell'Istituto e renderlo più aderente all'evoluzione e alle strutture dei mercati, in virtù:

- · dei processi in corso di digitalizzazione e disintermediazione
- · dell'impiego crescente di applicazioni di intelligenza artificiale
- della transizione verso lo sviluppo sostenibile
- · del progressivo ampliamento delle competenze dell'Autorità.

L'attuale assetto organizzativo della Consob, in vigore dal 2011, è stato analizzato e modificato nella prospettiva della razionalizzazione e dell'ammodernamento, eliminando duplicazioni e frammentazioni, al fine di favorire una visione integrata dei processi e potenziare la vigilanza risk based. Le principali novità concernono:

- La creazione, all'interno della nuova Divisione Vigilanza Emittenti, dell'Ufficio Prospetti Informativi, ovvero un unico interlocutore di riferimento per gli operatori per quanto riguarda tutti i prospetti; nella stessa Divisione vengono accentrate anche le competenze, oggi ripartite fra più unità operative
- •L'istituzione di una nuova Divisione per la Vigilanza sulle Società di Revisione
- •L'istituzione della Divisione Informatica e Intelligenza Artificiale
- •La creazione di una nuova Divisione Comunicazione, cui fanno capo:l'Ufficio Stampa
 - •il nuovo Ufficio Sito Internet e Social Media
 - •il nuovo Ufficio Educazione Finanziaria
 - •l'Ufficio Rapporti con il Pubblico
- •La distribuzione più efficace delle funzioni di tutela del risparmio tra:
 - la nuova Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione degli Investitori
 - la Divisione Ispettorato (che incorpora l'Ufficio Fenomeni Abusivi)
 - la Divisione Comunicazione.



Amministrazione straordinaria: il contributo per le PMI fornitrici in GU (1 luglio 2024)

Il decreto MIMIT del 3 maggio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024.

Esso definisce le modalità per la concessione del contributo in conto interessi alle microimprese e PMI fornitrici di imprese strategiche ammesse all'amministrazione straordinaria.

Per ottenere il contributo, le PMI devono compilare una sezione specifica nel modulo di richiesta della garanzia del Fondo e indicare l'IBAN per l'accredito. Il contributo è destinato a operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del D.L. 4/2024, con un importo pari alla differenza tra gli interessi al tasso contrattuale e guelli calcolati al 50% di tale tasso.

Per la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, devono essere allegati:

- Una dichiarazione attestante i crediti verso l'impresa in amministrazione straordinaria.
- Una dichiarazione del finanziatore che attesti che il tasso d'interesse applicato non supera quello medio di operazioni simili nell'ultimo anno.



Riserve valutarie di stati esteri: in GU i chiarimenti sulla pignorabilità (5 luglio 2024)

Il D. L. 4 luglio 2024, n. 92, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155. Introduce misure urgenti riguardanti la giustizia civile, penale, penitenziaria e il personale del Ministero della Giustizia, con particolare attenzione alla pignorabilità delle riserve valutarie di Stati esteri. Il decreto stabilisce che il denaro e i titoli considerati riserve valutarie presso Banca d'Italia non possono essere pignorati, rendendo inefficaci eventuali sequestri già in atto. Inoltre, viene introdotta una nuova fattispecie di reato, il peculato per distrazione, punita dall'art. 314 bis del codice penale. In ambito penitenziario, il decreto prevede assunzioni nel Corpo della polizia penitenziaria e la razionalizzazione dei benefici per i detenuti, specificando che il pubblico ministero deve indicare le detrazioni per la liberazione anticipata. Infine, il magistrato di sorveglianza è tenuto a verificare d'ufficio i requisiti per l'accesso a benefici come semilibertà e detenzione domiciliare.

La Direttiva Right to repair in Gazzetta Ufficiale UE (10 luglio 2024)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1799, ovvero la c.d. Direttiva sul diritto alla riparazione (Right to repair – R2R), recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, in modifica del Regolamento (UE) 2017/2394 e delle Direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Le nuove misure ivi contenute renderanno più agevole per i consumatori richiedere la riparazione anziché la sostituzione dei prodotti, semplificando l'accesso ai servizi di riparazione in termini di facilità, velocità, trasparenza ed attrattività e favorendo il prolungamento della vita dei prodotti.

La Direttiva Right to repair, in sintesi:

- introduce l'obbligo per i produttori di beni con requisiti di riparazione di effettuare le riparazioni entro un periodo ragionevole e a un prezzo equo
- mantiene il diritto del consumatore di scegliere tra riparazione e sostituzione quando un prodotto è difettoso
- obbliga i produttori a fornire informazioni sui pezzi di ricambio sul loro sito web, garantendo accesso a tali pezzi a un prezzo ragionevole, per i riparatori indipendenti
- impedisce pratiche che limitano l'uso di pezzi di ricambio di seconda mano o stampati in 3D.



IFRS 9: analisi IASB sull'applicazione dei requisiti di svalutazione (11 luglio 2024)

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha concluso la revisione post-implementazione (PIR) dei requisiti di svalutazione contenuti nell'IFRS 9 Strumenti finanziari – Riduzione di valore. I feedback e le ricerche svolte durante il PIR mostrano che i requisiti di svalutazione previsti dall'IFRS 9 funzionano come previsto e forniscono informazioni utili agli utilizzatori degli strumenti finanziari. Nello specifico i requisiti:

- hanno portato ad un riconoscimento più tempestivo delle perdite su crediti
- forniscono informazioni utili agli investitori sulle perdite attese su crediti, anche se sono stati suggeriti miglioramenti mirati all'informativa sul rischio di credito
- può generalmente essere applicato in modo coerente, con alcune aree che richiedono ulteriori chiarimenti e indicazioni.

Contributo Nuova Sabatini: istruzioni per le PMI (30 luglio 2024)

on circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, il MIMIT fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento "Nuova Sabatini Capitalizzazione", nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione. In particolare, la Circolare integra e modifica la precedente circolare n. 410823/2022, in seguito dell'entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale n. 43/2024, recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, che intendono realizzare un programma di investimento.

Il citato decreto definisce requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti per le PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento, stabilendo al contempo le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

La circolare, quindi, ai fini della richiesta del contributo c.d. "Nuova Sabatini", definisce:

- le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale
- le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti L'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni, e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:
- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Il comunicato concernente la circolare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2024.



Diffida amministrativa e semplificazione controlli ispettivi: indicazioni INL (1 agosto 2024)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, ha fornito le prime indicazioni operative sul Decreto Legislativo 103/2024, che introduce la semplificazione dei controlli ispettivi sulle imprese e la nuova "diffida amministrativa". Questo decreto riguarda i controlli amministrativi sulle attività economiche effettuati dalle pubbliche amministrazioni (PA), incluse le ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Una delle principali novità è la diffida amministrativa, che permette ai trasgressori di sanare le violazioni prima della contestazione ufficiale. Questo strumento si distingue dalla diffida prevista dal D.Lgs. 124/2004 e si applica a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa non superiore a 5.000 euro. Non si applica, però, a violazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o a sanzioni derivanti da obblighi europei o internazionali.

Il decreto introduce inoltre la semplificazione degli adempimenti amministrativi, inclusi standard per censire i controlli e pubblicarli sui siti delle PA, e l'obbligo per le PA di consultare il fascicolo informatico delle imprese prima di effettuare ispezioni. Le amministrazioni devono coordinare i controlli per evitare sovrapposizioni e duplicazioni.

Infine, l'art. 3 del decreto introduce un sistema volontario per la gestione del rischio, volto a valutare il livello di rischio delle imprese in diversi settori, come la sicurezza dei lavoratori e la protezione ambientale, con l'assegnazione di un certificato di basso rischio.

La nota INL chiarisce che alcune ispezioni, come quelle richieste dall'autorità giudiziaria o in caso di rischio per la sicurezza, rimarranno prioritarie.



Abuso di posizione dominante: linee guida della Commissione UE (9 agosto 2024)

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di linee guida per contrastare gli abusi di posizione dominante, in particolare quelli che escludono la concorrenza, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'articolo vieta pratiche come prezzi predatori, compressione dei margini, accordi di esclusiva e rifiuto di forniture da parte di imprese dominanti. Le linee guida si basano sulla giurisprudenza europea e sulla prassi della Commissione, fornendo chiarimenti su aspetti chiave come il concetto di benessere dei consumatori e i criteri per valutare quando il comportamento di un'impresa dominante costituisce abuso, concentrandosi sulla "concorrenza basata sul merito" e sugli "effetti di esclusione della concorrenza".

Il documento delinea i comportamenti che potrebbero produrre tali effetti, distinguendo tra categorie di azioni con elevate probabilità di escludere la concorrenza e restrizioni palesi (naked restrictions), che comportano effetti di esclusione per loro natura. Sono incluse anche le linee guida per la valutazione di comportamenti come vendite abbinate, prezzi predatori, e sconti condizionati.

La consultazione si chiuderà il 31 ottobre 2024, e la versione finale delle linee guida sarà pubblicata nel 2025.



Digital Markets Act: il Regolamento AGCM sull'esercizio dei poteri d'indagine (16 agosto 2024)

Il 16 agosto 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del 23 luglio 2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che approva il Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione in attuazione del Digital Markets Act (DMA). Questo Regolamento, stabilito dal Regolamento (UE) 2022/1925, promuove una stretta collaborazione tra le autorità nazionali designate e la Commissione UE, responsabile per l'attuazione del DMA.

Il Regolamento disciplina in particolare i poteri d'indagine dell'AGCM, consentendole di richiedere informazioni e documentazione a imprese ed enti nel caso di presunte violazioni degli obblighi previsti per i "gatekeepers". Questi sono le imprese designate dalla Commissione UE, che hanno un impatto significativo sul mercato interno, forniscono un servizio di piattaforma di base e detengono una posizione di mercato consolidata. In base agli articoli 5, 6 e 7 del DMA, i gatekeepers non possono impedire agli operatori commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi a condizioni diverse da quelle offerte tramite il loro servizio di intermediazione. Inoltre, devono consentire agli utenti commerciali di promuovere offerte agli utenti finali senza restrizioni e garantire trasparenza e non discriminazione nel posizionamento di prodotti e servizi.

Se l'AGCM rileva possibili violazioni, può avviare un'indagine, formulando richieste di informazioni e convocando audizioni con rappresentanti di imprese e soggetti informati. L'Autorità ha il potere di disporre ispezioni e di effettuare analisi economiche, e al termine dell'indagine, riferisce alla Commissione Europea sui risultati ottenuti.

Il Regolamento stabilisce anche che l'AGCM può procedere con ulteriori indagini in caso di violazioni del diritto della concorrenza o di abuso di dipendenza economica. Le disposizioni mirano a garantire un mercato digitale più equo e competitivo, tutelando i diritti degli utenti e degli operatori economici.



Decreto Omnibus 2024: il testo in Gazzetta Ufficiale (19 agosto 2024)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, che introduce misure urgenti di natura fiscale, proroghe di termini normativi e interventi economici (cosiddetto Decreto Omnibus).

Tra le misure del Decreto Omnibus si segnalano:

- Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Il provvedimento prevede un ulteriore stanziamento di 1,6 miliardi di euro per il 2024, in aggiunta agli 1,8 miliardi di euro già previsti, per finanziare il credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinato a imprese e operatori economici che realizzano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Gli operatori economici che hanno già inviato la documentazione richiesta dovranno presentare una comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, confermando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024. La comunicazione dovrà includere anche l'importo del credito d'imposta maturato e le relative fatture elettroniche.
- Flat tax L'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia viene aumentata da 000 a 200.000 euro annui.
- Investimenti nei paesi esteri Le domande di finanziamento agevolato per le imprese stabilmente operanti, esportatrici o che si approvvigionano in Africa (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, e fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025, saranno esentate da garanzia su richiesta del richiedente.
- Ulteriori misure riguardano il differimento di termini fiscali, il supporto agli enti territoriali, provvedimenti per l'Ilva, il Piano nazionale complementare, la rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, le società a controllo pubblico e l'attuazione delle misure del PNRR.

Tale è entrato in vigore il 10 agosto 2024.



Transizione 5.0: modalità attuative e linee guida (20 agosto 2024)

Il MiMIT ha definito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, parte del PNRR, con l'obiettivo di promuovere la transizione digitale ed energetica delle imprese attraverso crediti d'imposta. Il piano, con una dotazione di 6,3 miliardi di euro, prevede un credito d'imposta fino al 45% per investimenti effettuati nel 2024 e 2025, a patto che questi portino a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% nell'unità produttiva o il 5% nel processo interessato. Il decreto MiMIT del 24 luglio 2024 ha stabilito i criteri di accesso, le modalità di fruizione e i requisiti di ammissibilità per ottenere i benefici.

Il MiMIT ha inoltre pubblicato una circolare operativa il 16 agosto 2024, che fornisce chiarimenti tecnici su aspetti come il calcolo del risparmio energetico, i requisiti per impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e il rispetto del principio DNSH (Non arrecare un danno significativo) previsto dal Regolamento UE 2020/852. La circolare illustra anche procedure per la prenotazione degli incentivi e la comunicazione dello stato di avanzamento dei progetti. Ulteriori chiarimenti su investimenti in beni materiali e immateriali legati alla trasformazione digitale saranno forniti in una prossima circolare.

Processo penale: modifiche al giudizio in Cassazione (21 agosto 2024)

Con la legge 8 agosto 2024, n. 120, sono state apportate modifiche definitive al processo penale in Cassazione nell'ambito della Riforma Cartabia. Queste modifiche, introdotte con il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, riguardano vari settori, tra cui infrastrutture e investimenti strategici, ma anche l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 11 del decreto modifica gli articoli 610 e 611 del Codice di procedura penale, riguardanti il giudizio in Cassazione, per ottimizzare i tempi e le modalità delle richieste di trattazione orale dei ricorsi. In base alle nuove disposizioni, introdotte dalla Riforma Cartabia, la trattazione dei ricorsi in Cassazione avverrà ordinariamente in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ma con la possibilità di richiedere l'udienza pubblica o in camera con la presenza delle parti, su richiesta del procuratore generale e dei difensori.

Il decreto stabilisce che l'avviso ai difensori e al procuratore generale deve essere inviato almeno 30 giorni prima dell'udienza (ridotto a 20 giorni se le parti partecipano). Inoltre, i termini per la presentazione di memorie e motivi nuovi sono stati ridotti da 15 a 10 giorni, e quelli per le repliche da 5 a 3 giorni.

Queste modifiche si applicano ai ricorsi presentati dopo il 30 giugno 2024, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.



Transizione 5.0: decorrenza termini per le comunicazioni di completamento (11 settembre 2024)

Il MIMIT ha pubblicato l'11 settembre 2024 il decreto che individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale MIMIT del 6 agosto 2024, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione nell'ambito del Piano di Transizione 5.0, di cui all'art. 12, comma 6, del decreto 24 luglio 2024 MIMIT – MEF.

Si ricorda che l'art. 12 del citato decreto, in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge n. 19/2024, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, disciplina la procedura per l'accesso al credito d'imposta, ovvero:

- la comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta
- la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- · la comunicazione di completamento del progetto di innovazione

Con decreto direttoriale 6 agosto 2024 del Direttore generale MIMIT, sono quindi già stati individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e le comunicazioni di avanzamento del progetto di innovazione, relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le rimanenti comunicazioni di completamento del progetto di innovazione, quindi, con la pubblicazione del decreto allegato, possono quindi essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.



Direttiva Country-by-Country reporting: il decreto in Gazzetta Ufficiale (12 settembre 2024)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024 il Decreto Legislativo n. 128 del 4 settembre 2024, che attua la Direttiva (UE) 2021/2101, relativamente alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (anche nota come Direttiva CbCR – Country-by-Country reporting).

La Direttiva CbCR (Country-by-Country reporting) obbliga le grandi imprese multinazionali a comunicare pubblicamente, con una specifica informativa, le imposte sul reddito versate in ciascun Paese EU in cui hanno sede, al fine di aumentare la trasparenza delle imprese e il controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle multinazionali, a beneficio del pubblico e di tutti i portatori di interesse.

In particolare, il Decreto modifica il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo il Capo I-bis, rubricato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE".

Si introduce, nello specifico:

- l'obbligo per:
 - le società capogruppo
 - le società autonome
 - le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo
 - le succursali

che abbiano, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, ricavi consolidati superiori a 75 milioni di euro, di rendere pubbliche, insieme alle informazioni relative alla società e al bilancio, le imposte sul reddito maturate e versate;

- l'obbligo per tali società di depositare, presso il registro delle imprese, e pubblicare sul proprio sito web, una specifica relazione informativa, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio
- una disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi, prevedendo che agli amministratori della società che omettono di depositare le comunicazioni presso il registro delle imprese si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.



Nuova diffida amministrativa: elenco INL delle violazioni assoggettabili (18 settembre 2024)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, che chiarisce le violazioni soggette alla nuova diffida amministrativa secondo il Decreto Legislativo n. 103/2024. Sono escluse le violazioni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge, comprese quelle legate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La diffida non si applicherà se, nei cinque anni precedenti all'accertamento, il trasgressore ha già subito sanzioni per violazioni sanabili, anche se non necessariamente identiche a quelle attuali. È importante sottolineare che la norma ha un carattere procedurale e si applica anche per violazioni commesse prima del 2 agosto 2024, purché non siano state già contestate. L'INL elenca specifiche violazioni per le quali sarà applicabile la nuova diffida, tra cui:

- Istituzione e tenuta del libro unico del lavoro (LUL)
- Omessa o infedele registrazione dei lavoratori
- Omessa comunicazione di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in particolare nel comparto scuola
- · Violazioni relative ai lavoratori a domicilio e ai compensi degli incaricati alla vendita diretta
- Omessa consegna del prospetto paga
- Violazioni del principio di non discriminazione
- · Assenze di comunicazione per contratti di somministrazione
- · Omissione del piano formativo e di comunicazioni relative al lavoro agile

Queste violazioni evidenziano l'importanza di un corretto adempimento degli obblighi normativi nel settore del lavoro, con l'obiettivo di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.



Direttiva ADR: le proposte di modifica della Commissione UE (25 settembre 2024)

Il 25 settembre 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un duplice mandato negoziale riguardante un pacchetto di misure proposto dalla Commissione per aggiornare la Direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alle sfide del mondo digitale. Questi meccanismi consentono ai consumatori di risolvere dispute con le imprese senza ricorrere a un tribunale.

Le proposte legislative presentate dalla Commissione il 17 ottobre 2023 mirano a semplificare e rendere più rapide le procedure ADR, estendendo l'ambito delle questioni risolvibili in via extragiudiziale a tutti i settori e a tutte le dimensioni delle normative di protezione dei consumatori. Inoltre, la proposta intende disciplinare pratiche sleali non contemplate dalla normativa attuale e prevede misure specifiche per tutelare i consumatori vulnerabili.

Il Consiglio, nel suo mandato, intende limitare l'ambito della direttiva ADR alle controversie contrattuali, includendo però le fasi preliminari e successive alla conclusione di un contratto. Ha anche previsto che gli Stati membri possano decidere come applicare le procedure ADR nei confronti di professionisti di paesi terzi, per evitare oneri eccessivi.

Inoltre, il Consiglio ha stabilito che l'ADR deve essere accessibile in forma digitale e non digitale e ha chiarito l'obbligo delle imprese di informare i consumatori sull'uso di sistemi automatizzati nei processi decisionali ADR. La scadenza per la risposta delle imprese alle richieste ADR è stata prorogata a 40 giorni lavorativi in casi complessi.

Il mandato negoziale fornisce anche un termine di tre mesi per lo sviluppo di uno strumento digitale interattivo che sostituisca la piattaforma ODR esistente, oltre a concedere agli Stati membri un anno aggiuntivo per adeguarsi alle nuove normative. Questo mandato conferisce ora alla presidenza del Consiglio il potere di negoziare con il Parlamento europeo.



Agevolazioni alle imprese: il MIMIT varia il tasso di attualizzazione (30 settembre 2024)

Il MIMIT ha variato, con decreto del 20 settembre 2024, il tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese.

A partire dal 1° ottobre 2024, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 – la quale ha conseguentemente aggiornato il tasso base nella misura pari al 3,45% – il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, sarà pertanto pari al 4,45%.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 228 del 28 settembre 2024.



Antiriciclaggio: nuovo protocollo d'intesa UIF – Guardia di Finanza (12 luglio 2024)

Con comunicato stampa del 12 luglio 2024, l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha dato atto della sigla di un nuovo protocollo d'intesa tra la Guardia di finanza e l'UIF, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'obiettivo è quello di accrescere l'efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l'individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio. Tra gli ambiti della collaborazione tra l'UIF e la Guardia di Finanza rilevano:

- il coordinamento delle attività ispettive e di controllo
- il rafforzamento della cooperazione internazionale
- l'analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette
- · gli scambi inerenti ai flussi di ritorno
- lo studio dei fenomenologie criminali e degli innovativi canali di riciclaggio
- l'attività formativa a favore del personale e dei soggetti obbligati.



SOS: l'UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse (15 luglio 2024)

Con comunicato del 15 luglio 2024, UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) c.d. "sostitutive" trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione originaria.

Trattasi, in particolare, delle segnalazioni sostitutive di segnalazioni già trasmesse alla UIF, di cui al paragrafo 5 del Manuale Utente per l'invio di segnalazioni SOS.

Pertanto, qualora non sia più possibile procedere alla sostituzione della segnalazione, il sistema produrrà un messaggio di scarto automatico: qualora, tuttavia, il segnalante ritenga comunque di voler modificare le informazioni inserite in una segnalazione di operazioni sospette per cui risulti in tal modo inibita la sostituzione, dovrà inserire una segnalazione collegata a quella che si intende correggere, valorizzando, tuttavia, il tipo di collegamento come "CORREZIONE PRECEDENTE SOS".



AML asset virtuali: il FAFT/GAFI sull'applicazione della Raccomandazione 15 (16 luglio 2024)

Il FAFT/GAFI ha pubblicato il quinto rapporto di aggiornamento sulla conformità delle giurisdizioni alla Raccomandazione 15 e alla relativa Nota Interpretativa (R.15/INR.15), riguardanti le misure antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) per gli asset virtuali (VA) e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Il rapporto analizza i rischi emergenti e gli sviluppi di mercato connessi all'uso degli asset virtuali per attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sebbene alcune giurisdizioni abbiano fatto progressi nell'attuazione delle normative AML/CFT, la situazione globale rimane insoddisfacente, con molti governi che non hanno ancora adottato misure significative per regolare il settore, rendendo urgente la piena attuazione degli standard.

Dall'analisi di 130 rapporti di valutazione reciproca, emerge che il 75% delle giurisdizioni è solo parzialmente o non conforme ai requisiti del GAFI, senza alcun miglioramento significativo rispetto ai dati di aprile 2023. Tuttavia, nei paesi con settori VA rilevanti, la maggior parte ha già implementato le misure fondamentali.

Il GAFI sottolinea la lentezza dei progressi nell'attuazione della Travel Rule, essenziale per le misure AML/CFT; quasi un terzo delle giurisdizioni non ha ancora approvato la legislazione necessaria. Anche tra quelle che l'hanno implementata, la supervisione è spesso carente.

Questa situazione è preoccupante, poiché gli asset virtuali continuano a essere utilizzati per finanziare la proliferazione di armi di distruzione di massa e attività illecite da parte di vari gruppi, inclusi quelli legati alla RPDC. Tuttavia, il rapporto evidenzia sviluppi positivi, come l'aumento delle transazioni VA che rispettano la Travel Rule.

Inoltre, si registra una crescente adozione delle stablecoin, anch'esse coinvolte in attività illecite. Pertanto, il GAFI continuerà a monitorare questi rischi e invita le giurisdizioni ad attuare rapidamente gli standard relativi agli asset virtuali.

Per migliorare l'attuazione della R.15 e affrontare le lacune evidenziate, il GAFI si impegna a:

- · Fornire assistenza alle giurisdizioni con capacità limitata, specialmente per i VASP significativi.
- Facilitare la condivisione di migliori pratiche e affrontare le sfide relative a DeFi, stablecoin, portafogli non ospitati e P2P.
- Monitorare le tendenze di mercato per possibili sviluppi che richiedano ulteriori interventi.
- Dialogare con i paesi membri, la rete globale, i fornitori di assistenza tecnica e il settore privato sui progressi e le sfide in atto.



Segnalazioni antiriciclaggio a Bankitalia: in consultazione il nuovo Manuale (31 luglio 2024)

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione il 31 luglio 2024 per apportare modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019, e ha introdotto un nuovo "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio".

Le modifiche proposte mirano a rendere obbligatorio per gli intermediari bancari e finanziari l'invio di segnalazioni periodiche antiriciclaggio alla Banca d'Italia. Il nuovo Manuale aiuterà gli operatori a comprendere le modalità di segnalazione e le regole per la loro compilazione.

L'acquisizione di dati strutturati in materia di AML/CFT è fondamentale per Banca d'Italia, che necessita di informazioni adeguate per analizzare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni esistenti non forniscono una base sufficiente, motivo per cui, dal 2022, è stata avviata una raccolta di dati tramite un questionario antiriciclaggio in formato Excel.

In base all'art. 7, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2007, Banca d'Italia ha deciso di trasformare la raccolta dati in segnalazioni ufficiali, stabilendo un nuovo obbligo segnaletico. La Parte ottava delle Disposizioni stabilisce le modalità, la periodicità e i termini per l'invio delle segnalazioni, rimandando al nuovo Manuale per le specifiche sui contenuti e le modalità di invio.

Il nuovo Manuale si articola in sette sezioni:

- 1) Clientela: informazioni sulla composizione e le caratteristiche della clientela.
- 2) Canali distributivi: modalità di identificazione della clientela acquisita.
- Presenza all'estero: indicazioni sulle attività svolte in altri paesi comunitari.
- 4) Mandati fiduciari: dettagli sui mandati di amministrazione fiduciaria e relativi valori.
- 5) Presidi AML/CFT: informazioni sui controlli interni e procedure di contrasto al riciclaggio.
- 6) Informazioni di gruppo: dati sul modello organizzativo di gruppi bancari e sulla loro struttura.
- 7) Contatti: riferimenti del personale da contattare per questioni relative alle segnalazioni antiriciclaggio.



Mine antipersona: istruzioni per i controlli degli intermediari abilitati (08 agosto 2024)

Il 7 agosto 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 il Provvedimento del 23 luglio 2024, contenente istruzioni da parte della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sugli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento delle imprese che producono mine antipersona e munizioni a grappolo.

La Legge 220/2021, in vigore dal 23 dicembre 2021, vieta ai suddetti intermediari di finanziare aziende, sia italiane che estere, che si dedicano alla produzione o vendita di mine antipersona e munizioni a grappolo, direttamente o tramite controllate. Inoltre, è vietato per fondazioni e fondi pensione investire in tali società.

Il provvedimento attua l'articolo 3, comma 1, della stessa legge, incaricando gli organismi di vigilanza di adottare istruzioni specifiche per i controlli rafforzati sugli intermediari vigilati. Queste istruzioni si applicano a vari soggetti, tra cui:

- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- · Banche e gestori italiani
- · Istituti di moneta elettronica e di pagamento
- · Soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 TUB
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB
- Poste italiane, Cassa depositi e prestiti, imprese di assicurazione e riassicurazione
- Agenti di cambio e fondazioni italiane di origine bancaria
- Fondi pensione italiani

Gli intermediari devono implementare presidi procedurali adeguati, quali:

- L'obbligo di consultare elenchi pubblici di società produttrici di mine e munizioni a grappolo prima di concedere finanziamenti.
- Procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario nelle attività vietate.
- Flussi informativi adeguati per garantire la governabilità dei presidi organizzativi e la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni.

Il controllo della conformità può essere effettuato dagli organismi di vigilanza attraverso ispezioni e valutazioni dell'efficacia delle attività di controllo interne degli intermediari.

Il Provvedimento è entrato in vigore l'8 agosto 2024, e gli intermediari hanno sei mesi per adeguarsi alle nuove istruzioni



AML e cripto-attività: Bankitalia si conforma agli orientamenti EBA per l'adeguata verifica (28 agosto 2024)

Con nota n. 39 del 28 agosto 2024, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità bancaria europea (EBA) la sua intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, che modificano le linee guida del 2021 riguardanti i fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l'adeguata verifica della clientela nei confronti degli intermediari operanti nel settore delle cripto-attività.

La Direttiva (UE) 2015/849, modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all'EBA il compito di:

- Fornire linee guida sui fattori di rischio AML che i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) devono considerare quando instaurano rapporti continuativi o effettuano operazioni in cripto-attività.
- Chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP devono applicare in situazioni di alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché nei rapporti con CASP di Paesi non appartenenti all'UE (articoli 18 e 19 bis della Direttiva UE 849/2015).

Gli Orientamenti EBA/GL/2024/01 attuano questi nuovi mandati, apportando modifiche specifiche agli Orientamenti generali sull'adeguata verifica della clientela già pubblicati nel 2021 e precedentemente adottati dalla Banca d'Italia con la nota n. 15 del 2021. In particolare, l'EBA ha:

- Aggiunto indicazioni specifiche per gli intermediari che operano nel settore delle cripto-attività.
- Apportato modifiche limitate alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (ad esempio, sul correspondent banking e retail banking) per includere fattori di rischio specifici per le cripto-attività.

Queste modifiche agli Orientamenti entreranno in vigore il 30 dicembre 2024. Le autorità competenti sono tenute a notificare all'EBA entro il 28 agosto 2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti, indicando le ragioni della eventuale mancata conformità.



Antiriciclaggio e appalti pubblici: gli indicatori UIF per il rischio corruttivo (13 settembre 2024)

Attualmente, è in fase di esame alla Camera e al Senato uno schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli sul denaro contante in entrata e uscita dall'Unione Europea. Questo nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1889/2005 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabiliva i modelli per alcuni moduli e le norme per lo scambio di informazioni. Le principali novità includono:

- Ampliamento delle misure di segnalazione: vengono segnalati i trasferimenti di valori pari o superiori a 10.000 euro, includendo sia denaro contante che strumenti di pagamento come carte prepagate.
- Obblighi di dichiarazione: le autorità competenti dovranno inviare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dichiarazioni ogni quindici giorni sui movimenti di valori, compresi i sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, senza soglie minime.
- Ridefinizione delle categorie di oro: vengono ridefinite le categorie di "oro da investimento" e "materiale d'oro", abbassando la soglia per la dichiarazione delle operazioni da 12.500 a 10.000 euro.
- Transazioni frazionate: anche le transazioni frazionate che superano i 2.500 euro per operazione e i 10.000 euro complessivi nel mese dovranno essere dichiarate.
- Commercio di oro: le società di capitali che esercitano il commercio di oro devono comunicare preventivamente all'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che istituirà un apposito registro.
- Aggiornamenti normativi: vengono aggiornate le definizioni di "denaro contante", "valuta", "strumenti negoziabili al portatore", "carte prepagate" e "denaro contante non accompagnato".

Per quanto riguarda i trasferimenti di "denaro non accompagnato" superiori a 10.000 euro, la dichiarazione non sarà valida se le informazioni sono errate o incomplete e se il denaro non è disponibile per il controllo dell'Agenzia delle Dogane (ADM). La cooperazione tra ADM, Guardia di Finanza e autorità europee sarà rafforzata, prevedendo lo scambio di informazioni tramite il Sistema di Informazioni Doganali (SID). Infine, le sanzioni per violazioni degli obblighi dichiarativi verranno inasprite. Le percentuali per il pagamento delle somme in misura ridotta passeranno dal 15% al 30% per importi non dichiarati superiori a 10.000 euro ma inferiori a 40.000 euro, e le sanzioni saranno differenziate tra omessa dichiarazione e dichiarazione incompleta o errata.



CS3D: il testo della Direttiva (UE) 2024/1760 in Gazzetta UE (5 luglio 2024)

La Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 luglio 2024, riguarda il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D o CSDDD). Questa direttiva introduce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente. Modifica inoltre la Direttiva Whistleblowing (2019/1937) e il Regolamento ESAP (2023/2859).

La CS3D si concentra su tre aspetti principali:

- 1.Obblighi sugli impatti negativi sui diritti umani e ambientali, riferiti non solo alle attività dell'azienda ma anche alle sue filiazioni e ai partner nelle catene di approvvigionamento.
- 2. Responsabilità per violazioni legate a questi obblighi.
- 3. Obblighi relativi all'adozione di piani di transizione climatica, per assicurare che le imprese contribuiscano a una riduzione del riscaldamento globale, in linea con l'Accordo di Parigi.

La direttiva si applicherà a seconda delle dimensioni delle aziende, ovvero:

- •a 3 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato;
- •a 4 anni dall'entrata in vigore per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato;
- •a 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.



Finanza sostenibile, ESG e greenwashing: proposte ESMA alla Commissione UE (24 luglio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un parere sul quadro normativo per la finanza sostenibile, con l'obiettivo di proporre miglioramenti a lungo termine. ESMA riconosce che l'attuale quadro normativo dell'Unione Europea per la finanza sostenibile è già ben strutturato e include meccanismi di tutela contro il greenwashing. Tuttavia, l'Autorità ritiene che vi sia spazio per miglioramenti. I suggerimenti principali che l'ESMA sottopone alla Commissione Europea sono i seguenti:

- 1. Tassonomia UE come riferimento unico: La tassonomia dell'UE dovrebbe diventare il punto di riferimento universale per la valutazione della sostenibilità e dovrebbe essere integrata in tutta la legislazione pertinente alla finanza sostenibile.
- 2. Completamento della tassonomia UE: La tassonomia dovrebbe coprire tutte le attività che possono contribuire significativamente alla sostenibilità ambientale.
- 3. Sviluppo di una tassonomia sociale: È necessario creare una tassonomia che includa criteri sociali per valutare gli impatti sociali degli investimenti.
- 4. Definizione di investimenti di transizione: È necessaria una chiara definizione giuridica degli investimenti di transizione, per sostenere la creazione di prodotti finanziari legati al processo di transizione verso un'economia sostenibile.
- 5. Informazioni minime di sostenibilità: Tutti i prodotti finanziari dovrebbero fornire informazioni minime obbligatorie sulla sostenibilità, che includano sia caratteristiche ambientali che sociali.
- 6. Sistema di categorizzazione dei prodotti finanziari: Si propone l'introduzione di una classificazione dei prodotti finanziari basata su criteri di sostenibilità e transizione, con requisiti di trasparenza vincolanti.
- 7. Integrazione dei dati ESG nel perimetro normativo: I prodotti che includono dati ESG (ambientali, sociali e di governance) dovrebbero rientrare nell'ambito della regolamentazione, migliorando la coerenza delle metriche e l'affidabilità delle stime.
- 8. Test preliminari sui consumatori e settore finanziario: Prima dell'implementazione delle soluzioni normative, è essenziale condurre test su consumatori e operatori finanziari per garantirne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto agli investitori al dettaglio.

Questo parere mira a migliorare ulteriormente la trasparenza e la solidità del quadro normativo, assicurando che gli investimenti sostenibili siano facilmente accessibili e affidabili per tutti gli attori coinvolti.

Finanza sostenibile: indicazioni Consob per gli intermediari (25 luglio 2024)

Consob, con richiamo di attenzione n. 1/2024 del 25 luglio 2024, interviene richiamando l'attenzione degli intermediari, affinché assicurino che le informazioni sulla finanza sostenibile relative ai temi ESG (Enviromental, Social, Governance) siano più chiare, concise e comprensibili, soprattutto per la clientela al dettaglio. Ciò è legato a recenti novità normative sulla protezione degli investitori (MiFID II) che introducono trasparenza sulla sostenibilità e integrano le preferenze di sostenibilità dei clienti nella valutazione dell'adeguatezza degli investimenti.

Il richiamo evidenzia l'importanza di fornire informazioni corrette e aggiornate, evitando confusione tra il "rischio di sostenibilità" e gli "effetti negativi sulla sostenibilità" degli investimenti. Inoltre, gli intermediari devono spiegare chiaramente le "preferenze di sostenibilità" dei clienti e raccogliere informazioni dettagliate per mappare correttamente i prodotti finanziari in base a queste preferenze.

Consob richiama anche l'attenzione sugli obblighi di product governance, invitando gli intermediari a includere obiettivi di sostenibilità nella definizione del mercato di riferimento dei prodotti e nella loro distribuzione. La vigilanza di Consob continuerà a verificare il rispetto della normativa sulla finanza sostenibile.



CSDDD: l'analisi di Banca d'Italia sugli impatti economici e legali (6 agosto 2024)

La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato un primo studio dettagliato sul contenuto e sui possibili impatti della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

La direttiva, adottata dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 e pubblicata il 5 luglio 2024, impone obblighi rilevanti, connessi alla tutela dei diritti umani e dell'ambiente, alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro.

Nella propria analisi Banca d'Italia si concentra su tre diversi aspetti: i doveri imposti dalla direttiva; il numero e la rilevanza economica delle imprese italiane rientranti nel perimetro applicativo della nuova disciplina; una valutazione preliminare della capacità della direttiva di prevenire la violazione dei diritti che si prefigge di tutelare, insieme ad una stima complessiva degli effetti economici della stessa.

In primo luogo, lo studio evidenzia come la direttiva imponga alle imprese di: i) integrare la due diligence nei propri processi interni ponendo attenzione sul rispetto dei diritti umani e sui rischi ambientali; ii) richiedere ai propri partner commerciali di impegnarsi contrattualmente a rispettare i codici di condotta delle medesime; iii) adottare piani per garantire che i loro modelli di business siano compatibili con il rispetto dei diritti umani e con la transizione verso un'economia sostenibile e il contenimento del riscaldamento globale.

Con riferimento al numero e alla rilevanza economica delle imprese italiane soggette alla direttiva, Banca d'Italia stima un numero di imprese non finanziarie vicino a 650, oltre a 12 banche significative, 8 banche non significative e 2 intermediari finanziari non bancari.

Considerando solo le imprese non finanziarie, secondo lo studio, la CSDDD impatterebbe, in Italia, su attività che coinvolgono quasi 4 milioni di lavoratori e generano circa il 26% del totale del valore aggiunto generato dal settore privato non finanziario.

Secondo Banca d'Italia, il rispetto dei doveri imposti alle imprese soggette alla CSDDD dovrebbe essere garantito in modo adeguato dalla contemporanea presenza di un duplice controllo, pubblico e privato: da una parte, infatti, è prevista una forma di responsabilità civile per le imprese, accertabile per il tramite di azioni attivabili da portatori di interessi quali sindacati e associazioni; dall'altra parte, è prevista la costituzione di autorità di vigilanza nazionali.

Infine, con riferimento all'impatto economico della direttiva, allo stato attuale Banca d'Italia ritiene complesso stimare il medesimo, ciononostante, ferma la variabilità dei costi per conformarsi alle nuove disposizioni, ipotizza effetti economici positivi dovuti all'aumento dell'attrattività del mercato e delle imprese europee e ai miglioramenti operativi innestati dall'implementazione dei processi interni.



CSRD: le FAQ della Commissione UE (8 agosto 2024)

La Commissione europea ha pubblicato le proprie FAQ sulla corretta interpretazione del nuovo regime di rendicontazione di sostenibilità introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Sempre nel contesto della rendicontazione di sostenibilità, le FAQ riguardano altresì alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 sui principi europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS).

Le FAQ CSRD toccano diversi profili sulla rendicontazione di sostenibilità, connessi:

- requisiti di sostenibilità per le imprese dichiaranti;
- requisiti per i revisori legali e per i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (IASPS);
- informazioni di sostenibilità da rendicontare, ivi comprese le regole di esenzione, i profili legati alla catena del valore, la disciplina dell'articolo 8 regolamento tassonomia, informativa;
- la rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi;
- l'assurance del bilancio di sostenibilità;
- le key intangible resources.

Attraverso questa serie di FAQ CSRD, la Commissione intende facilitare la conformità delle parti interessate ai requisiti normativi in modo efficace dal punto di vista dei costi e garantire l'utilizzabilità e la comparabilità delle informazioni riportate sulla sostenibilità. La Commissione europea si riserva la possibilità di aggiornare queste FAQ laddove necessario.

Tuttavia, ricorda la Commissione, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell'Unione.



Nuove Q&A EFRAG per l'attuazione degli ESRS (9 agosto 2024)

L'EFRAG ha rilasciato 23 nuove Q&A per supportare l'implementazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gli ESRS sono standard che mirano a uniformare la rendicontazione delle aziende dell'UE sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Queste Q&A offrono indicazioni pratiche, in linea con il ruolo dell'EFRAG come consulente tecnico della Commissione europea, per aiutare le imprese nell'applicazione degli ESRS.

Con queste nuove aggiunte, il totale delle Q&A pubblicate tra gennaio e luglio 2024 sale a 93. Le risposte sono suddivise secondo l'architettura degli ESRS e trattano argomenti trasversali, ambientali, sociali e di governance, fornendo chiarimenti sui requisiti di informativa specifici per ciascuno di questi ambiti.



Denominazione dei Fondi e termini ESG: tradotte le Linee guida ESMA (22 agosto 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato le traduzioni ufficiali dell'UE delle Linee guida sulla denominazione dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità. Tali entreranno in vigore dal 21 novembre 2024 e dovranno essere applicate immediatamente per i nuovi fondi, mentre è previsto un periodo transitorio di sei mesi per i fondi esistenti.

Lo scopo delle Linee guida è di specificare le circostanze in cui le denominazioni dei fondi che utilizzano termini ESG relativi alla dimensione ambientale, sociale o di governance o alla sostenibilità risultano scorrette, poco chiare o fuorvianti.

La denominazione di un fondo è infatti uno strumento per comunicare informazioni agli investitori, funzionale alla sua commercializzazione. Infatti, la denominazione di un fondo è spesso la prima informazione che perviene agli investitori i quali, pur essendo tenuti a informarsi al di là di tale denominazione, possono esserne significativamente influenzati nelle proprie scelte di investimento.

Le Linee guida dell'ESMA dovrebbero quindi:

- garantire che gli investitori siano protetti da affermazioni di sostenibilità non comprovate o esagerate nei nomi dei fondi e
- fornire ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare la possibilità di utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei propri fondi.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli Orientamenti, ossia il 21 ottobre 2024, le autorità nazionali competenti devono comunicare all'ESMA se (i) sono conformi, (ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o (iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli Orientamenti.



CSRD: il decreto di recepimento in Gazzetta Ufficiale (11 settembre 2024)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità. La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente "Non Financial Reporting Directive – NFRD" (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal D. Lgs. 254/2016. L'obiettivo principale della CSRD è quello di migliorare l'informativa di sostenibilità mirando a garantire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva. Tale si applica a tutte le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché le PMI quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei) e le imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), con l'esclusione delle microimprese (secondo la definizione di cui all'art. 1, co. 1, lett. I), alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi (escludendo Banca d'Italia) nonché alle società costituite nella forma di: (i) società per azioni; (ii) società in accomandita per azioni; (iii) società a responsabilità limitata; (iv) società in nome collettivo; (v) società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE.

Le imprese soggette all'obbligo di redigere una rendicontazione di sostenibilità dovranno includere informazioni sul modello aziendale, strategie di sostenibilità, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni e modalità di gestione dei rischi sostenibili. La rendicontazione di sostenibilità diventa parte integrante della relazione sulla gestione, che deve essere redatta in formato elettronico (XHTML) e pubblicata sul sito internet dell'azienda. È prevista un'attestazione di conformità da parte di revisori legali, che esamineranno la rendicontazione per verificarne la conformità agli standard europei. Il documento deve rispettare gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sviluppati dall'EFRAG, con specifici standard per le PMI. Le disposizioni del decreto entrano in vigore in base alla dimensione dell'impresa e alla data di inizio dell'esercizio: per il 2024, si applicano alle grandi imprese e alle società madri che superano i 500 dipendenti; per il 2025, si estendono a tutte le grandi imprese; e per il 2026 alle PMI quotate e a determinate imprese di assicurazione. Le disposizioni per le aziende di paesi terzi si applicano dal 2028.

Sostenibilità e governance ESG: guida per i CdA per la transizione (17 settembre 2024)

Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio redatto da Accountancy Europe in collaborazione con Chapter Zero Brussels, ECIIA e ecoDa, in materia di governance ESG, che indica ai Consigli di amministrazione sei diverse modalità per guidare la transizione verso la sostenibilità nelle rispettive imprese.

Il documento coglie la preoccupazione generalizzata per la crisi climatica, il degrado ambientale e le diseguaglianze sociali, poiché le imprese subiscono sempre più le pressioni da parte dei regulator, che chiedono loro di ridurre gli impatti su società e ambiente.

La sostenibilità offre inoltre alle imprese nuove opportunità di creazione di valore e i Consigli di amministrazione svolgono un ruolo fondamentale nel guidarle in questa transizione.

Il documento offre quindi ai componenti dei CdA consigli ed esempi pratici con l'intento di aiutarli a realizzare, nell'ambito delle rispettive aziende, una Governance ESG davvero efficace; raccoglie in particolare le interviste rilasciate da membri di Cda ed esperti di sostenibilità che hanno condiviso le proprie esperienze.

Il documento, traendo spunto da queste conversazioni, ne sintetizza i punti salienti, al fine di essere di supporto e ispirazione per altri membri di C.d.A. nell'attuazione della transizione verso la sostenibilità nelle rispettive aziende.

In sintesi, queste le sei opportunità rivolte ai C.d.A.:

- · Affermare la leadership in tema di sostenibilità
- Superare le barriere, per una visione olistica della sostenibilità aziendale
- · Sfruttare al meglio i vertici dell'azienda e gli alti dirigenti
- Considerare gli stakeholder dei partner strategici
- Considerare l'approccio alla valutazione della materialità come strumento strategico
- · Prepararsi alle sfide, ai compromessi e a confronti difficili



CSRD e decreto attuativo: approfondimento CNDCEC – FNC (24 settembre 2024)

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), congiuntamente alla FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) ha pubblicato un documento di ricerca che approfondisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il relativo decreto di attuazione (D. Lgs. 125/2024), entrato in vigore il 25 settembre 2024. Il documento, anche con l'ausilio di tabelle sinottiche, aiuta a comprendere gli impatti del Decreto sulla normativa previgente.

Gli amministratori sono responsabili per la conformità alla normativa e devono vigilare sull'adeguata rendicontazione; le violazioni delle norme possono comportare sanzioni, anche pecuniarie, che variano in base alla gravità e al tipo di impresa coinvolta.

La rendicontazione di sostenibilità deve essere soggetta a un processo di revisione da parte di un revisore qualificato, il "revisore della sostenibilità", che garantirà la conformità con le norme ESRS.

L'applicazione della normativa è progressiva, con obblighi che variano a seconda delle dimensioni e del tipo di impresa: le prime rendicontazioni sono previste a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024, con un'applicazione completa entro il 2028.

Il documento evidenzia infine le modifiche alla normativa preesistente, inclusi aggiornamenti al Codice Civile e ad altre leggi italiane, per allinearle ai nuovi requisiti di sostenibilità.



PRIVACY

GDPR: la seconda relazione sull'applicazione del Regolamento (26 luglio 2024)

La Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione sull'applicazione del GDPR, adottata in base all'articolo 97 del Regolamento, per informare Parlamento e Consiglio UE. A seguito della prima relazione del 2020, l'UE ha avviato iniziative per garantire che le persone siano al centro della transizione digitale, mirando a un ambiente online sicuro e a una economia digitale equa e competitiva.

Il GDPR ha fornito una base per iniziative settoriali che influenzano il trattamento dei dati in diversi ambiti. La Commissione sottolinea l'importanza di sostenere la conformità delle piccole e medie imprese (PMI) e degli operatori più piccoli, e chiede una maggiore chiarezza nelle indicazioni delle autorità di protezione dei dati.

La relazione affronta anche il trasferimento internazionale di dati e la cooperazione tra autorità di protezione. Tra le raccomandazioni, vi è la necessità di un'applicazione rigorosa del GDPR, un sostegno proattivo alle PMI, una cooperazione efficace tra autorità e il monitoraggio dell'applicazione della normativa.

Gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità nazionali e assegnare risorse sufficienti per l'efficace applicazione delle normative. La Commissione si impegna a sostenere l'applicazione del GDPR, monitorando l'indipendenza delle autorità e promuovendo scambi tra Stati membri. Inoltre, favorirà la protezione dei minori online e valuterà nuove proposte in materia di privacy e comunicazioni elettroniche.



PRIVACY

Accesso a banca dati Scipafi e trattamento illecito di dati personali e reddituali (28 agosto 2024)

Il Garante Privacy, con i provvedimenti n. 340 e 341 del 6 giugno 2024, ha sanzionato un istituto di credito e una sua controllata per il trattamento illecito di dati personali e reddituali di clienti che richiedevano finanziamenti per il noleggio a lungo termine di autovetture. L'istituto ha effettuato accessi non autorizzati alla banca dati centrale Scipafi (Sistema centralizzato di prevenzione delle frodi), consapevole di non avere l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento è scaturito dal reclamo di una cliente che aveva ricevuto un diniego al noleggio di un'auto e che si era vista inserire nella lista dei cattivi pagatori. In risposta alla richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, la Banca ha motivato il rifiuto del finanziamento con l'esito negativo della verifica della situazione reddituale effettuata nel database Scipafi. Tuttavia, il Garante ha accertato che la Banca, in qualità di titolare del trattamento, era autorizzata ad accedere a Scipafi solo per la propria attività specifica, e non per valutare contratti di noleggio a lungo termine, che rientravano nelle competenze della società controllata.

Inoltre, l'accesso al database era avvenuto senza la necessaria acquisizione della dichiarazione dei redditi della cliente, documento essenziale per confrontare le informazioni contenute in Scipafi. Tale verifica è fondamentale per garantire l'autenticità dei dati presentati dai clienti.

Il Garante ha altresì sanzionato la società controllata, che non era autorizzata ad acquisire e trattare i dati dei clienti in Scipafi, neanche tramite l'istituto di credito. Anche l'informativa fornita ai clienti non era conforme, poiché non indicava chiaramente la tipologia e l'origine dei dati trattati, né specificava quali database erano consultati.

Le violazioni delle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) hanno portato all'applicazione di sanzioni amministrative, evidenziando la gravità delle infrazioni nel trattamento dei dati personali.



La Legge sulla Cybersicurezza pubblicata in Gazzetta Ufficiale (3 luglio 2024)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 02 luglio 2024 la Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (Legge Cybersicurezza).

La legge è entrata in vigore a partire dal 17 luglio 2024.

La Legge Cybersicurezza introduce rilevanti modifiche al codice penale e di procedura penale, con un aumento delle pene per reati informatici come l'accesso abusivo a sistemi e il danneggiamento di dati, e l'introduzione del reato di estorsione informatica. Viene assegnata alla procura distrettuale la competenza per le indagini sui reati informatici, con la possibilità di prorogare i termini delle indagini preliminari fino a due anni e di utilizzare le intercettazioni come per i reati di criminalità organizzata.

La legge modifica il D. Lgs. 231/2001, aumentando le sanzioni per gli enti coinvolti in reati informatici, inserendo nuove fattispecie come la detenzione abusiva di apparecchiature informatiche. Viene inoltre introdotto un obbligo di segnalazione degli incidenti informatici per enti pubblici e aziende strategiche, con una prima notifica entro 24 ore e una completa entro 72 ore. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha il compito di verificare la sicurezza e può imporre sanzioni in caso di mancata risoluzione di vulnerabilità. Infine, viene istituito un referente per la cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni.

Al Act in Gazzetta Ufficiale UE: le novità del Regolamento (12 luglio 2024)

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è stato pubblicato il 12 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso stabilisce regole armonizzate per l'intelligenza artificiale (IA) nell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un uso sicuro e responsabile di sistemi di IA. Il Regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA: impedisce quindi agli Stati membri di imporre autonomamente restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA. Il Regolamento stabilisce:

- regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione
- · divieti di talune pratiche di IA
- requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi
- · regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA
- regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali
- regole in materia di monitoraggio e vigilanza del mercato, governance ed esecuzione
- misure a sostegno dell'innovazione, con attenzione alle PMI, comprese le start-up.



Al Act, DDL IA e mondo finanziario: l'intervento Consob fa il punto (16 luglio 2024)

Consob ha pubblicato l'intervento del proprio Commissario Federico Cornelli sull'impatto dell'Al Act, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1689, nel mondo finanziario.

Il Commissario della Consob ha sottolineato, in via preliminare, l'importanza di monitorare l'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) nel settore finanziario, con particolare attenzione alle tecniche generative, che potrebbero trasformare significativamente i metodi di lavoro e le relazioni tra gli operatori economici.

A tal proposito, ha richiamato l'attenzione su un disegno di legge (DDL) presentato al Senato, volto a promuovere l'adozione dell'IA e a gestirne i rischi con un approccio antropocentrico. Il DDL mira a implementare in Italia l'Al Act europeo, che classifica i rischi dell'IA in quattro categorie (inaccettabili, alti, limitati e minimi), imponendo obblighi più severi per i sistemi che comportano rischi elevati. Tuttavia, il DDL italiano prevede una normativa di carattere generale applicabile a tutti i sistemi di IA, indipendentemente dal livello di rischio, e individua l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come le principali autorità nazionali per la regolamentazione dell'IA, con il coordinamento delle Autorità Indipendenti.

Il Commissario Cornelli ha osservato che questa struttura istituzionale differisce dall'approccio proposto dall'Al Act europeo, che affida la vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio alle autorità finanziarie nazionali. Una delle preoccupazioni espresse riguarda la possibile esclusione della Consob e di altre autorità di settore dalle sperimentazioni regolamentari (sandbox) sull'IA, anche in contesti legati alle loro competenze. Il Commissario ha poi ricordato che l'Al Act prevede specifici obblighi di trasparenza per i sistemi di IA a rischio limitato utilizzati dagli intermediari finanziari, e ha sottolineato la necessità di coordinare tali disposizioni con le normative settoriali esistenti. Infine, ha suggerito che il DDL dovrebbe essere maggiormente allineato all'Al Act europeo per semplificare l'architettura istituzionale della vigilanza finanziaria, riducendo il rischio di sovrapposizioni, incertezze e incongruenze. Ha inoltre evidenziato l'importanza di dotare le autorità competenti delle risorse e delle competenze necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti.



La Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026 (22 luglio 2024)

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ha reso disponibile dal 22 luglio 2024 il documento integrale della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026 ed all'inizio delle audizioni in Commissione, presso il Senato, del DDL sull'intelligenza artificiale.

Redatto da un Comitato di esperti, il documento mira a creare un ambiente sicuro, etico e inclusivo per lo sviluppo dell'IA in Italia. La strategia si articola in quattro macroaree:

- 1. Ricerca: potenziare gli investimenti in ricerca fondazionale e applicata in linea con i principi europei di affidabilità.
- 2. Pubblica Amministrazione: migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi attraverso l'IA.
- 3. Imprese: facilitare l'adozione dell'IA nelle aziende per innovare e crescere.
- 4. Formazione: sviluppare programmi formativi per le nuove competenze richieste.

Inoltre, la strategia identifica rischi associati all'IA e propone un sistema di monitoraggio per la sua attuazione e un'analisi del contesto regolativo.

Disegno di legge IA: il parere del Garante Privacy (22 luglio 2024)

Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 477 del 2 agosto 2024, ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge sull'intelligenza artificiale (IA), con alcune condizioni e suggerimenti di modifica. Pur condividendo l'intento del disegno di legge, il Garante ha evidenziato possibili sovrapposizioni con l'Al Act e la necessità di un coordinamento più efficace con la normativa sulla protezione dei dati personali.

Il Garante suggerisce di aggiungere un articolo che imponga la conformità dei trattamenti di dati personali funzionali a sistemi IA con le normative esistenti in materia di privacy, e di inserire il riferimento alla protezione dei dati tra i diritti fondamentali. Il disegno di legge deve inoltre essere allineato con la disciplina esistente per garantire la legittimazione dei minori e migliorare i sistemi di verifica dell'età.

Nel settore sanitario, il Garante raccomanda di integrare maggiori garanzie per il trattamento di dati ad alto rischio, come i dati sanitari, secondo le regole più stringenti dell'Al Act. Inoltre, nel contesto della ricerca, suggerisce modifiche per garantire un uso appropriato dei dati personali, richiedendo garanzie più forti per l'uso secondario dei dati e l'adozione di misure di protezione come la pseudonimizzazione. Per il settore lavoristico, il Garante sottolinea la necessità di introdurre tutele per evitare discriminazioni nell'uso dell'IA, sia durante

l'assunzione che nella gestione del personale, richiamando le garanzie previste dal GDPR.

Infine, il Garante chiede di essere formalmente incluso tra le autorità coinvolte nella tutela dei diritti fondamentali, in particolare per la protezione dei dati, e propone una maggiore cooperazione tra le varie autorità coinvolte nel processo decisionale legato all'intelligenza artificiale.



Piattaforma Digitale Nazionale Dati: Linee Guida AGID aggiornate (2 agosto 2024)

L'Agenzia per l'Italia Digitale con Determina n. 225 del 2 agosto 2024, ha posto in consultazione l'aggiornamento delle Linee Guida, e dei relativi allegati, che definiscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, per la gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Si ricorda che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è una piattaforma che abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione, che favorisce l'interoperabilità dei sistemi informativi e dei data base pubblici.

Per il tramite di tale piattaforma, i cittadini e imprese non devono più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio, in quanto le amministrazioni saranno in grado di scambiare i dati necessari tra loro, secondo il principio "once-only".

Tra le novità introdotte con il presente aggiornamento delle Linee guida, si rinvengono quindi:

- nuove modalità di erogazione degli e-service che permettono di ottimizzarne la fruizione (modalità asincrona, richieste massive, segnali di variazione)
- · alcuni modelli di collaborazione che permettono agli aderenti la condivisione di buone pratiche e il riutilizzo degli e-service
- possibilità per l'erogatore di un e-service di ricevere informazioni di cui altri soggetti sono titolari (c.d. erogazione inversa).



La Convenzione IA del Consiglio d'Europa firmata dalla Commissione UE (5 settembre 2024)

La Commissione europea ha firmato il 5 settembre 2024 la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, ovvero il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante sull'IA, pienamente in linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

La Convenzione prevede un approccio comune per garantire che i sistemi di IA siano compatibili con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, consentendo al contempo innovazione e fiducia.

Include una serie di concetti chiave dell'Al Act, come l'approccio basato sul rischio, la trasparenza lungo la catena del valore dei sistemi di IA e dei contenuti generati dall'IA, gli obblighi di documentazione dettagliata per i sistemi di IA identificati come ad alto rischio e gli obblighi di gestione del rischio con la possibilità di introdurre divieti per i sistemi di IA considerati una chiara minaccia ai diritti fondamentali.

Le disposizioni della Convenzione mirano a garantire che le attività all'interno del ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale siano pienamente coerenti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto; ciascuna Parte della Convenzione dovrà adottare o mantenere in vigore le opportune misure legislative, amministrative o di altro tipo per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione.

Tali misure saranno graduate e differenziate in funzione della gravità e della probabilità che si verifichino impatti negativi sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto, durante il ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti, la Convenzione istituisce un meccanismo di follow-up e di cooperazione internazionale.

La Convenzione sarà attuata nell'UE attraverso l'Al Act, che prevede norme armonizzate per l'immissione sul mercato, la diffusione e l'uso dei sistemi di IA, insieme ad altre normative UE pertinenti, ove necessario.

Dopo la firma, la Commissione preparerà una proposta di decisione del Consiglio per la conclusione della Convenzione; anche il Parlamento europeo dovrà dare il suo consenso.



Direttiva CER: il decreto di recepimento in Gazzetta Ufficiale (24 settembre 2024)

Il Decreto Legislativo n. 134 del 4 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024, attua la Direttiva (UE) 2022/2557, nota come Direttiva CER, che mira a garantire la resilienza dei soggetti critici e a migliorare la cooperazione tra le autorità competenti. La direttiva definisce i soggetti critici come enti pubblici o privati operanti in settori specifici identificati nell'allegato A del decreto.

Le norme stabilite dalla Direttiva CER richiedono che i servizi essenziali, fondamentali per la vita sociale ed economica, siano forniti senza interruzioni, focalizzandosi sull'individuazione dei soggetti critici e sul supporto nell'adempimento dei loro obblighi. Il decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), il quale è responsabile della supervisione e della promozione delle politiche di resilienza.

Il CIR deve proporre indirizzi per la strategia nazionale di resilienza e facilitare la collaborazione e la condivisione di informazioni tra i soggetti istituzionali. Le Autorità settoriali competenti (ASC) sono individuate per diversi settori, tra cui energia, trasporti, salute e cybersicurezza, e devono identificare i soggetti critici entro il 17 gennaio 2026.

Il Punto di contatto Unico (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio, ha il compito di coordinare le comunicazioni con la Commissione europea e gli Stati terzi, ricevere notifiche di incidenti dai soggetti critici e promuovere attività di ricerca e formazione sulla resilienza.

I soggetti critici devono adottare misure tecniche e organizzative per garantire la propria resilienza, incluse strategie per prevenire incidenti e garantire la continuità operativa. Devono notificare incidenti significativi entro ventiquattro ore e presentare una relazione dettagliata entro trenta giorni.

Le ASC sono responsabili della vigilanza e possono effettuare ispezioni e richiedere informazioni per valutare le misure di resilienza. Le sanzioni per le violazioni possono variare da 25.000 a 125.000 euro per gravi inadempienze, come la mancata valutazione del rischio o la non notifica di incidenti. Le disposizioni riguardanti la resilienza non si applicano, tuttavia, ai soggetti critici nel settore bancario e nei mercati finanziari, che sono regolati da normative specifiche.

Informatica quantistica e rischi per la cybersicurezza (27 settembre 2024)

Il G7 Cyber Expert Group (CEG) ha rilasciato una dichiarazione per mettere in evidenza i potenziali rischi per la cybersicurezza delle istituzioni finanziarie legati agli sviluppi dell'informatica quantistica. Nella dichiarazione, si afferma che i computer quantistici, attualmente in fase di sviluppo, potrebbero risolvere problemi computazionali che i computer tradizionali non possono affrontare. Questa innovazione potrebbe portare notevoli benefici per le istituzioni finanziarie, tra cui:

- · ottimizzazione delle operazioni di trading
- miglioramento della gestione del rischio, delle operazioni interne e delle strategie di previsione
- · maggiore efficienza nell'elaborazione dei pagamenti
- ottimizzazione dinamica dei portafogli di investimento
- utilizzo della distribuzione di chiavi quantistiche per proteggere le comunicazioni digitali.

Tuttavia, il gruppo mette in guardia sui rischi che il calcolo quantistico comporta per la crittografia attuale, in particolare per i metodi di crittografia a chiave pubblica. Criminali informatici potrebbero sfruttare i computer quantistici per decifrare gli algoritmi crittografici attualmente in uso, compromettendo così la sicurezza delle comunicazioni e l'integrità dei dati sensibili delle istituzioni finanziarie, inclusi quelli dei clienti.

Un rischio particolare è rappresentato dalla strategia "harvest now, decrypt later", in cui attori malintenzionati raccolgono dati ora per decifrarli in seguito, quando i computer quantistici diventeranno più potenti. Per affrontare tali rischi, si stanno sviluppando standard per la crittografia postquantistica (PQC), con iniziative sia nazionali che internazionali volte a creare sistemi crittografici resistenti al calcolo quantistico. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha recentemente pubblicato i primi standard di crittografia post-quantistica ad agosto 2024, e anche l'Agenzia europea per la cybersicurezza (ENISA) ha condotto studi in merito. Il CEG incoraggia le entità finanziarie a intraprendere azioni preventive, quali:

- · sviluppare una comprensione approfondita dei rischi legati al calcolo quantistico
- · valutare i rischi nei propri ambiti di responsabilità
- · pianificare strategie di mitigazione
- creare un inventario delle tecnologie crittografiche attualmente in uso
- pianificare la sostituzione delle tecnologie vulnerabili.

Il G7 CEG sottolinea anche l'importanza di sensibilizzare il settore finanziario sulla transizione verso tecnologie resistenti al calcolo quantistico, promuovendo il dialogo tra autorità pubbliche e private per affrontare le problematiche legate alla cybersicurezza.



DORA

DORA: standard tecnici ESAS sulla segnalazione di incidenti informatici e la sorveglianza (18 luglio 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), note come ESAs, hanno pubblicato il secondo gruppo di standard tecnici e linee guida nell'ambito del Digital Operational Resilience Act (DORA). Questi documenti riguardano le segnalazioni di incidenti informatici gravi e le minacce informatiche, oltre al quadro di sorveglianza tra le ESAs e le autorità competenti.

I progetti finali di standard tecnici sono stati redatti in conformità con specifici articoli del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), mentre le linee guida si basano su altri articoli dello stesso regolamento.

Il pacchetto DORA si concentra sulla segnalazione di incidenti gravi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), migliorando la chiarezza e i modelli di segnalazione, e sui test di penetrazione basati su minacce. Inoltre, introduce requisiti per il quadro di supervisione, rafforzando la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'UE e garantendo la continuità dei servizi finanziari e la sicurezza dei dati dei clienti.

Gli standard tecnici pubblicati includono:

- RTS e ITS riguardanti il contenuto, il formato, i modelli e le scadenze per la segnalazione di incidenti rilevanti legati alle TIC e minacce significative.
- RTS per armonizzare le condizioni per le attività di sorveglianza.
- RTS che definiscono i criteri per la composizione del gruppo di esame congiunto (JET).
- RTS sui test di penetrazione guidati dalle minacce (TLPT).

Le linee guida comprendono:

- Indicazioni sulla stima dei costi e delle perdite aggregate causate da incidenti gravi legati alle TIC.
- Linee guida sulla cooperazione in materia di supervisione tra le ESAs e le autorità competenti.



DORA

Rischio di mercato: la Commissione UE posticipa di un anno gli standard CRR III (25 luglio 2024)

La Commissione europea ha adottato un atto delegato che posticipa al 1° gennaio 2026 l'applicazione degli standard di Basilea III sulla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB) nell'UE, relativi al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle banche. Questa decisione è stata presa in seguito alla necessità di allineare l'attuazione delle norme FRTB con i progressi di altre giurisdizioni, in particolare gli Stati Uniti, che non hanno ancora definito un calendario preciso per l'implementazione degli standard di Basilea III. L'atto delegato entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, insieme al pacchetto bancario, mentre durante il 2025 le banche continueranno a utilizzare le normative attuali (CRR 575/2013/UE) per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

Le modifiche includono:

- Obblighi di segnalazione: Durante il rinvio, le banche continueranno a utilizzare le metodologie pre-FRTB per i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, mentre il metodo standardizzato FRTB sarà utilizzato per l'output floor.
- Informativa: Anche i nuovi obblighi informativi saranno posticipati al 1º gennaio 2026.
- Output floor: Le banche dovranno calcolare l'output floor confrontando i risultati dei loro modelli interni con il metodo standardizzato FRTB.
- Distinzione portafogli: I nuovi requisiti sul confine tra portafoglio di negoziazione e non di negoziazione saranno applicabili dal 1° gennaio 2025, ma la Commissione sottolinea la necessità di un'implementazione coordinata.
- Rischio di CVA: I nuovi requisiti patrimoniali per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) entreranno in vigore come previsto dal CRR3 il 1° gennaio 2025.
- Test PLAT: Il trattamento transitorio per i modelli interni per i trading desk che non soddisfano le condizioni del PLAT scadrà il 31 dicembre 2025, rendendo obsoleta questa disposizione.

In sintesi, il rinvio dell'applicazione delle norme FRTB mira a garantire una parità di condizioni tra le giurisdizioni internazionali e consentire una transizione più fluida per le banche europee.



DORA

DORA e subappalto dei servizi ICT: gli standard tecnici ESAs (26 luglio 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato una relazione finale congiunta sugli standard tecnici di regolamentazione (RTS) riguardanti il subappalto dei servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) per funzioni critiche o importanti, in conformità al Regolamento DORA (UE 2022/2554). Questi RTS definiscono le condizioni per la gestione degli accordi di subappalto e mirano a garantire che le entità finanziarie monitorino adeguatamente i subappaltatori di servizi ICT e i rischi associati.

Il regolamento DORA richiede che le entità finanziarie stabiliscano accordi contrattuali chiari con i fornitori di servizi ICT, specificando le funzioni e servizi da fornire, l'eventuale autorizzazione al subappalto e le condizioni per tale subappalto. Gli RTS stabiliscono i requisiti per l'implementazione e la gestione di tali accordi, aiutando le entità a rispettare le norme DORA attraverso una valutazione dei rischi precontrattuale (due diligence) e un monitoraggio continuo della catena di subappalto.



Linee guida EBA sull'applicazione della travel rule alle cripto-attività (4 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le nuove Linee guida sulla cosiddetta "travel rule", ossia sulle informazioni che dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

Nel giugno 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1113 che ha esteso ai CASP l'obbligo di includere informazioni sull'ordinante e sul beneficiario – la cosiddetta "travel rule".

Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di stabilire un approccio coerente ed efficace all'attuazione della travel rule che consenta alle autorità competenti di tracciare completamente tali trasferimenti laddove ciò sia necessario per prevenire, individuare o indagare sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

In particolare le Linee guida specificano quali informazioni devono accompagnare un trasferimento di fondi o di cripto-attività ed elencano anche le misure che i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i PSP intermediari (IPSP), i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e i CASP intermediari (ICASP) devono adottare per rilevare informazioni mancanti o incomplete e cosa devono fare se un trasferimento di fondi o di criptovalori manca delle informazioni richieste.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.



MiCAR: da ESMA la seconda serie di standard tecnici (5 luglio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la seconda serie di progetti di standard tecnici relativi al Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). Questa nuova serie, composta da otto standard, è progettata per aumentare la trasparenza per gli investitori al dettaglio, chiarire alcuni aspetti tecnici dei requisiti di divulgazione e tenuta dei registri per i fornitori di servizi di cripto-attività (CASP), e facilitare la supervisione da parte delle autorità nazionali competenti.

Gli standard tecnici approvati da ESMA si concentrano su diversi aspetti, tra cui:

- Indicatori di sostenibilità per i meccanismi di consenso dei cripto-asset.
- Misure di continuità operativa per i CASP.
- Trasparenza delle transazioni.
- Contenuto e formato dei libri degli ordini e delle registrazioni tenute dai CASP.
- Leggibilità automatica dei white paper e dei registri corrispondenti.
- Divulgazione pubblica di informazioni privilegiate.

Le bozze di norme delineano i requisiti tecnici per garantire la leggibilità sia umana che automatica dei white paper dei cripto-asset, oltre a fornire modelli e formati per i registri degli ordini e delle transazioni dei CASP.

Inoltre, le norme stabiliscono come le piattaforme di trading CASP devono pubblicare i dati richiesti per garantire la trasparenza prima e dopo le operazioni.

Una volta attuate, queste norme garantiranno che le autorità nazionali responsabili della concorrenza possano accedere alle informazioni necessarie per monitorare efficacemente il mercato europeo dei cripto-asset.

Infine, il rapporto fornisce informazioni utili per gli investitori, aiutandoli a comprendere l'impatto ambientale dei meccanismi di consenso dei cripto-asset e specificando come gli emittenti debbano divulgare informazioni sensibili ai prezzi per prevenire abusi di mercato, come l'insider trading.



Raccomandazioni e priorità di vigilanza 2024-2025 EBA per gli emittenti di Crypto-asset (11 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una dichiarazione all'attenzione degli emittenti di crypto-asset, ovvero di coloro che emettono, offrono al pubblico o chiedono l'ammissione alla negoziazione di asset-referenced token (ART) e token di moneta elettronica (EMT) e per i consumatori. EBA ricorda a coloro che emettono, o intendono emettere, al pubblico, che offrono al pubblico o chiedono l'ammissione alla negoziazione di ART ed EMT, i nuovi requisiti previsti da MiCAR.

EBA richiama l'attenzione, in particolare, sui fattori che i consumatori possono verificare prima di decidere se acquistare un ART, un EMT o un altro tipo di cripto-asset e ricorda ai consumatori i rischi derivanti dall'acquisizione di cripto-asset che non sono stati emessi in conformità con le disposizioni applicabili di MiCAR.

Poiché MiCAR inserisce nell'ambito della regolamentazione le attività ART/EMT, EBA, con l'obiettivo di favorire la convergenza della vigilanza, condivide con le autorità competenti un unico insieme di priorità di vigilanza da attuare nel 2024/2025 per gli emittenti di crypto-asset, suddivise in quattro aree:

- · governance interna e gestione del rischio;
- resilienza finanziaria (compresi, ove applicabile, requisiti di fondi propri e riserva di attività);
- gestione del rischio tecnologico;
- gestione del rischio di criminalità finanziaria.



Linee guida ESAs sulla classificazione dei crypto – asset (15 luglio 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA - le ESAs) hanno pubblicato un documento di consultazione sulle linee guida previste dal Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). Tale regolamento stabilisce modelli per le spiegazioni e i pareri legali relativi alla classificazione dei crypto-asset, oltre a un test standardizzato volto a promuovere un approccio comune in materia. Le linee guida sono state redatte in conformità all'art. 97, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che impone alle ESAs di emanare, entro il 30 dicembre 2024, linee guida congiunte in linea con l'art. 16 dei loro regolamenti istitutivi (Regolamenti UE n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010). Tali linee guida specificano:

- contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il white paper sui cripto-asset, come previsto dall'art. 8, paragrafo 4.
- pareri legali sulla classificazione dei token relativi agli asset (ART), in base agli artt. 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e 18, paragrafo 2, lettera e) del MiCAR.

Le linee guida includeranno inoltre un modello per la spiegazione e i pareri legali, nonché un test standardizzato per la classificazione dei criptoasset. L'obiettivo è quello di supportare i partecipanti al mercato e le autorità di vigilanza nell'adottare un approccio uniforme alla classificazione dei cripto-asset. Nello specifico, vengono proposti un test standardizzato e modelli di spiegazioni e pareri legali che illustrano la classificazione regolamentare dei cripto-asset in due casi principali:

- Token relativi ad attività (ART): il white paper che accompagna l'emissione di ART deve includere un parere legale che spieghi la classificazione del cripto-asset, specificando, tra le altre cose, che esso non rientra tra gli EMT né tra le criptovalute escluse dal campo di applicazione del MiCAR.
- Cripto-asset non qualificabili come ART o EMT ai sensi del MiCAR: anche in questo caso, il white paper deve contenere una spiegazione sulla classificazione del cripto-asset, chiarendo che non si tratta di un EMT, un ART o un cripto-asset escluso dal MiCAR.

Obblighi di segnalazione MICAR: la bozza di orientamenti dell'EBA (16 luglio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione su una bozza di Orientamenti riguardanti gli obblighi di segnalazione, destinati a supportare le autorità competenti e l'EBA nelle loro funzioni in base al Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) stabilisce le norme per l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di asset-referenced tokens (ART), electronic money tokens (EMT) e altri cripto-asset, regolando anche i servizi di cripto-asset nell'Unione Europea. Esso prevede requisiti normativi che includono autorizzazioni, requisiti di condotta e requisiti prudenziali per gli emittenti di ART e EMT, imponendo agli emittenti di determinati token di comunicare informazioni specifiche alle autorità competenti, come previsto dall'art. 22 del MiCAR.

La bozza di orientamenti pubblicati definisce il contenuto e i formati uniformi per la presentazione delle informazioni utilizzate dalle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza, in conformità con l'art. 94, paragrafo 1, lettera a), e i titoli III e IV del Regolamento (UE) 2023/1114, nonché per l'EBA, in base all'art. 122 dello stesso Regolamento.

Questi orientamenti hanno l'obiettivo di garantire che le autorità competenti dispongano di informazioni comparabili e sufficienti per monitorare la conformità degli emittenti ai requisiti del MiCAR, oltre a fornire all'EBA i dati necessari per effettuare la valutazione della significatività secondo il MiCAR.

Attualmente, gli emittenti di ART e alcuni EMT sono obbligati a comunicare informazioni specifiche, tuttavia i dati forniti non sono adeguati per consentire un'adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti e dell'EBA. Per affrontare queste lacune, l'EBA ha proposto una bozza di orientamenti che dettagliano modelli e istruzioni comuni per gli obblighi di segnalazione, affinché gli emittenti possano fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, gli orientamenti includono modelli e istruzioni comuni che gli emittenti dovrebbero seguire per raccogliere i dati dai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) pertinenti.



Crypto-asset: il Comitato di Basilea pubblica gli standard definitivi (17 luglio 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in cripto asset delle banche, dopo la conclusione della consultazione pubblica, insieme a modifiche specifiche al suo standard per i cripto asset pubblicato a dicembre 2022. Entrambi gli standard entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

I nuovi standard includono una serie di tabelle e modelli standardizzati che le banche devono utilizzare per divulgare informazioni sia qualitative, riguardanti le loro attività legate alle criptovalute, sia quantitative, sui requisiti patrimoniali e di liquidità per le esposizioni in criptovalute. L'obiettivo di utilizzare requisiti di informativa comuni è di migliorare la disponibilità delle informazioni e sostenere la disciplina di mercato. Le modifiche apportate allo standard prudenziale per i cripto asset mirano a garantire una comprensione coerente delle normative, in particolare sui criteri per il trattamento normativo preferenziale delle stablecoin, che rientrano nella categoria "Gruppo 1b".

La struttura dello standard per l'informativa sulle esposizioni in cripto asset rimane invariata rispetto alla proposta iniziale e comprende:

- Tabella CAEA: informazioni qualitative sulle attività bancarie relative alle criptovalute e il metodo di classificazione adottato.
- Modello CAE1: esposizioni in cripto asset e requisiti patrimoniali.
- Schema CAE2: classificazione contabile delle esposizioni in cripto asset e criptovalute.
- Modello CAE3: requisiti di liquidità per le esposizioni in cripto asset e criptovalute.

In merito allo standard per i cripto asset, il Comitato ha modificato alcuni requisiti rispetto al documento consultivo, tra cui:

- Il requisito che le attività di riserva siano collocate in strutture lontane dal rischio di fallimento delle parti coinvolte nella gestione delle stablecoin. La versione finale prevede un'eccezione limitata per le banche che forniscono solo servizi di custodia, esentandole dall'obbligo di mantenere il contante separato dagli altri depositi.
- L'inclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) tra le attività di riserva delle stablecoin del Gruppo 1b, consentendo l'inclusione di crediti in contante derivanti da vendite a pronti con patto di riacquisto, a condizione che vengano rispettate alcune specifiche minime.
- Chiarimenti sui requisiti di revisione esterna per le attività di riserva in stablecoin.
- Requisiti di compensazione per gli exchange-traded e per gli exchange-traded fund (ETF) e exchange-traded note (ETN).
- Frequenza dei requisiti di due diligence, che sarà determinata dalle autorità di vigilanza nazionali.
- Requisiti di garanzia applicabili alle garanzie non ammissibili in operazioni SFT.



MICAR: indicazioni di Banca d'Italia per l'applicazione del Regolamento (22 luglio 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione riguardante l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 sulle cripto-attività (MiCAR), sottolineando l'importanza di garantire un'implementazione efficace che preservi il funzionamento del sistema dei pagamenti e finanziario. Il MiCAR introduce una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta e i servizi connessi alle cripto-attività, suddividendole in tre categorie: token di moneta elettronica (EMT), token collegati ad attività (ART) e altre cripto-attività.

Il regolamento sarà completamente applicabile dal 30 dicembre 2024, con alcune norme relative a EMT e ART che entreranno in vigore il 30 giugno 2024. Da queste date, solo soggetti specificamente individuati dal MiCAR potranno effettuare attività di emissione e offerta.

Il MiCAR si integra con il Regolamento (UE) 2023/1113, che estende gli obblighi antiriciclaggio ai fornitori di servizi in cripto-attività. In Italia, il 20 febbraio 2024 sono stati presentati schemi di decreto per adeguare il quadro normativo al MiCAR e al TFR recast. Banca d'Italia e Consob saranno le autorità competenti, con Banca d'Italia responsabile della vigilanza prudenziale, della supervisione antiriciclaggio e della sorveglianza del sistema dei pagamenti.

La comunicazione mette in guardia sull'uso delle cripto-attività "other than", che non sono adatte per i pagamenti, e invita a prestare attenzione all'offerta di ART per finalità di pagamento, a causa delle potenziali oscillazioni di valore. Banca d'Italia sottolinea l'importanza della consapevolezza dei rischi per i potenziali detentori di EMT.

Inoltre, i soggetti interessati dovranno garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e riflettere sulle implicazioni delle loro attività sul sistema dei pagamenti. Banca d'Italia si dichiara disponibile a fornire supporto informale per facilitare l'avvio delle nuove attività in conformità con il MiCAR. Sarà pubblicata una comunicazione successiva per guidare gli operatori nella presentazione di istanze autorizzative.



MICAR: audizione Consob in Senato sull'adeguamento delle normativa italiana (24 luglio 2024)

I 24 luglio 2024, Mauro Bellofiore, responsabile dell'ufficio regolamentazione di Consob, ha partecipato a un'audizione presso la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato per discutere l'adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che stabilisce un quadro normativo europeo per le cripto-attività. Questo Regolamento, volto a regolamentare il settore delle cripto-attività, include tre categorie principali:

- · Token collegati ad attività (ART): mirano a mantenere un valore stabile rispetto a un altro valore o diritto.
- Token di moneta elettronica (EMT): mantengono un valore stabile rispetto a una valuta ufficiale.
- Cripto-attività non collegate ad attività specifiche: includono utility token e altre cripto non regolamentate come ART o EMT.

Le disposizioni relative all'offerta e alla negoziazione di ART ed EMT entreranno in vigore dal 30 giugno 2024, mentre dal 30 dicembre 2024 MiCAR regolerà altre cripto-attività e i relativi servizi.

Principali competenze tra Consob e Banca d'Italia nel contesto MiCAR:

- •Consob si concentrerà su trasparenza, correttezza dei comportamenti, integrità dei mercati e tutela degli investitori.
- •Banca d'Italia si occuperà della stabilità finanziaria, del contenimento dei rischi e della gestione prudente.

Nel dettaglio:

- · Consob:
 - Sorveglianza sulle cripto-attività non collegate ad asset (Other Than), garantendo la trasparenza degli offerenti e l'integrità delle comunicazioni.
 - Vigilanza sugli ART, assicurando la chiarezza e la coerenza del white paper e la gestione dei conflitti di interesse.
 - Supervisione dei Prestatori di Servizi per Cripto-Attività (CASP), autorizzando gli operatori e prevenendo abusi di mercato come insider trading e manipolazione del mercato.
- Banca d'Italia:
 - Sorveglianza sulla stabilità patrimoniale e la gestione prudente, specialmente per gli EMT e gli ART.
 - Vigilanza sulla riserva che tutela i diritti di rimborso degli ART per garantire la stabilità del sistema finanziario.
 - Collaborazione con Consob nella fase di autorizzazione e supervisione dei CASP.

Questa divisione dei compiti tra Consob e Banca d'Italia rispecchia un approccio condiviso e strutturato per garantire un'efficace implementazione del quadro normativo del MiCAR.



Criptovalute: parere ESMA sulle imprese con sedi di esecuzione extra UE (1 agosto 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un parere riguardante i rischi associati alle imprese globali di criptovalute che richiedono autorizzazioni parziali ai sensi del Regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCAR), mantenendo alcune attività al di fuori della regolamentazione dell'Unione Europea. ESMA esprime preoccupazione per le strutture aziendali complesse di queste imprese, dove i broker autorizzati dall'UE possono instradare ordini a sedi di esecuzione non regolamentate nell'UE, con possibili rischi per la protezione dei consumatori e una concorrenza sleale.

ESMA raccomanda alle autorità nazionali competenti (ANC) di monitorare attentamente queste strutture durante il processo di autorizzazione, per evitare che le aziende eludano le regole MiCAR. In particolare, il parere richiede una valutazione dettagliata su aspetti come la "best execution" (esecuzione alle migliori condizioni), la gestione dei conflitti di interesse, l'agire nel miglior interesse dei clienti e la custodia e amministrazione dei cripto-asset per conto dei clienti.

Transazioni su blockchain senza autorizzazione: i rischi per le banche (29 agosto 2024)

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il 28 agosto 2024 un nuovo working paper (n. 44) sui rischi associati alle banche che utilizzano blockchain senza autorizzazione (permissionless) o tecnologie simili basate su distributed ledger (DLT). Il documento evidenzia le sfide che queste banche devono affrontare in termini di:

- Sicurezza delle operazioni
- Governance
- · Profili legali
- · Conformità normativa, inclusa la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Uno dei principali rischi risiede nella dipendenza da soggetti sconosciuti o terzi. Questo complica i processi di due diligence e di supervisione, rendendo difficile per le banche assicurarsi che tali operazioni rispettino gli standard di sicurezza e conformità. Di conseguenza, sono necessarie nuove strategie di gestione del rischio e misure di salvaguardia specifiche per affrontare queste vulnerabilità.

Le soluzioni attuali per mitigare questi rischi sono in fase di sviluppo e non sono ancora state testate in condizioni di stress. Le blockchain permissionless sono definite nel documento come reti aperte, dove chiunque può partecipare al processo di consenso per convalidare transazioni e dati. Di contro, le blockchain permissioned sono reti chiuse, con un accesso limitato a partecipanti specificamente designati.

Il paper è strutturato in cinque sezioni principali e due allegati:

- Sezione 1: introduzione
- Sezione 2: i nuovi rischi delle blockchain senza permesso.
- Sezione 3: le potenziali misure di mitigazione di tali rischi.
- Sezione 4: considerazioni conclusive.
- Allegato 1: rassegna di rapporti internazionali relativi alle tecnologie di distributed ledger (DLT) permissionless
- Allegato 2: definizioni di DLT permissionless, permissioned, pubbliche e private.



MICAR: il decreto di adequamento in Gazzetta Ufficiale (10 settembre 2024)

Il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2024, adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MICAR, che regola i mercati delle cripto-attività. Questo Regolamento, applicabile dal 30 dicembre 2024 (con alcune eccezioni anticipate a giugno 2024), introduce un quadro normativo armonizzato per l'offerta, la negoziazione e i servizi relativi alle cripto-attività.

MICAR prevede requisiti specifici per le cripto-attività, con particolare attenzione a due sottocategorie: i token collegati ad attività (ART) e i token di moneta elettronica (EMT). Vengono stabilite norme rigorose per la gestione degli emittenti di questi token, inclusi requisiti di capitale e misure di sicurezza e resilienza cibernetica, insieme a obblighi di trasparenza come la pubblicazione di un "white paper" per le offerte al pubblico. Il decreto disciplina anche i fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP), imponendo regole sulla governance, l'autorizzazione e la vigilanza da parte di autorità nazionali come Banca d'Italia e Consob. Queste autorità vengono dotate di poteri ampliati per vigilare sugli emittenti di ART, EMT e sui CASP, e collaborare con le autorità di altri Stati membri.

Il decreto introduce inoltre misure per prevenire abusi di mercato e norme specifiche sulla liquidazione volontaria e coatta degli emittenti di ART e dei CASP. Anche la gestione delle crisi viene regolamentata, con equiparazione dei possessori di cripto-attività ai clienti con diritto alla restituzione di strumenti finanziari in caso di liquidazione.

Infine, si stabiliscono obblighi di comunicazione al pubblico per gli emittenti riguardo alle informazioni privilegiate, con possibilità di ritardo nella divulgazione in determinate circostanze, previa notifica alle autorità competenti.



MICAR: indicazioni Consob e Banca d'Italia per gli emittenti (13 settembre 2024)

Consob e Banca d'Italia, rispettivamente con comunicazione n. 1/24 del 12 settembre 2024 e con comunicazione del 13 settembre 2024, forniscono le prime indicazioni operative per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT), in seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo per l'adeguamento al MiCAR (Regolamento UE 2023/1114). Banca d'Italia ricorda che l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività è riservata:

- alle banche e SIM di classe 1, previa notifica alla Banca d'Italia (art. 17 MiCAR);
- alle persone giuridiche autorizzate da Banca d'Italia, d'intesa con Consob (art. 21 MiCAR).

L'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token di elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica, previa notifica alla Banca d'Italia (art. 48 MiCAR).

Banche e SIM devono notificare la loro intenzione di emettere ART almeno 90 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'attività, mentre per gli EMT il termine è di 40 giorni; gli altri soggetti devono presentare una richiesta formale di autorizzazione a Banca d'Italia. Per entrambe le categorie di token, è necessario presentare un white paper a Banca d'Italia e a Consob, che descriva dettagliatamente il progetto, inclusi i rischi e le caratteristiche tecniche dei token: tale documento deve essere approvato dalle autorità competenti.

Le prime indicazioni della Consob agli operatori includono, in particolare:

- Pianificare tempestivamente l'adeguamento al MiCAR
- Garantire massima trasparenza verso clienti e pubblico riguardo ai piani d'adeguamento o chiusura delle attività
- Implementare controlli interni per assicurare comportamenti corretti e professionali
- Adottare dispositivi efficaci per prevenire abusi di mercato
- Fornire un'informativa chiara e corretta sui servizi e cripto-attività
- Assicurare che il personale possieda adeguata competenza
- Gestire in modo efficace i conflitti d'interesse
- Creare norme operative trasparenti per le piattaforme di negoziazione.

Banca d'Italia e Consob, in sintesi, invitano gli operatori a pianificare il proprio adeguamento al regolamento, garantendo trasparenza verso i clienti, e ad adottare misure di controllo per prevenire abusi di mercato e conflitti di interesse.



MICAR: i modelli per lo scambio di informazioni fra Autorità (25 settembre 2024)

Il 25 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che definisce le norme tecniche di attuazione del MICAR riguardanti i formati, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l'EBA e l'ESMA.

L'articolo 96, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) impone alle autorità competenti di collaborare strettamente con l'ESMA e l'EBA, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per svolgere i propri compiti, in conformità agli articoli 35 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 e n. 1093/2010.

Di norma, le informazioni devono essere scambiate per iscritto, ma è prevista la possibilità di comunicazioni orali in alcuni casi, ad esempio, prima di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per anticipare dettagli su una richiesta imminente o per discutere problemi che potrebbero ostacolare la soddisfazione della richiesta stessa. In situazioni di urgenza, non causata da ritardi della parte mittente, è possibile trasmettere oralmente una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni.

Le informazioni non specificamente richieste possono essere trasmesse ai sensi del MICAR su base volontaria, se l'organismo mittente ritiene che possano essere utili per un altro organismo. Quando si inviano informazioni non richieste, il mittente deve indicare nel modulo allegato la disposizione del MICAR in base alla quale sta trasmettendo le informazioni.

Affinché la richiesta venga trattata in modo efficace dall'organismo ricevente, deve contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni, oltre a essere ben motivata e contestualizzata.

Le procedure, i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione garantiranno la riservatezza di ogni informazione scambiata e il rispetto delle normative relative al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione. Allegati al regolamento, si trovano tutti i moduli e i modelli necessari per facilitare la cooperazione tra le autorità coinvolte.

